SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004. n. 46 - Filiale di Roma Anno 159° - Numero 120



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 maggio 2018

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

- La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
 - 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
 - 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 - 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
 - 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
 - 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

SOMMARIO

15

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52.

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 53.

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018.

Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po - integrazioni all'elaborato 7 (norme di attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po - integrazioni all'elaborato 5 (norme di attuazione). (18A03601) . . .





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 2018, n. 52.

<u>Disciplina della riproduzione animale in attuazione</u> dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, gli articoli 14 e 17;

Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'articolo 47, commi 5, 6 e 7;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, e, in particolare, l'articolo 15, recante delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2018;

— 1 –

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 febbraio 2018;

Considerato che le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere nel termine prescritto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2018, con il quale l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri, è stato incaricato di reggere, *ad interim*, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e *ad interim* Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

EMANA il seguente decreto legislativo:

Capo I

LIBRI GENEALOGICI, RACCOLTA DATI IN ALLEVAMENTO E VALUTAZIONI GENETICHE DEL BESTIAME

Art. 1.

Oggetto

- 1. Il presente decreto individua i principi fondamentali della disciplina relativa alle condizioni zootecniche e
 genealogiche applicabili alla riproduzione animale per il
 raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune, in modo da perseguire, omogeneamente sul
 territorio nazionale, la corretta gestione del patrimonio
 genetico delle razze di interesse zootecnico nei settori
 della riproduzione, selezione, ricostituzione, creazione di
 nuove razze e conservazione della biodiversità zootecnica, ferme restando le competenze attribuite dall'ordinamento vigente alle regioni e province autonome di Trento
 e di Bolzano e nel rispetto del principio di separazione tra
 le attività di miglioramento genetico, di competenza nazionale, e quelle di consulenza, di competenza regionale.
- 2. Il presente decreto, ai fini di cui al comma 1 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, disciplina:
- a) il riconoscimento degli Enti selezionatori per le specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina;
- b) l'approvazione dei programmi genetici e dei loro obiettivi;
- c) la raccolta dei dati in allevamento del bestiame delle specie di cui alla lettera a);
- d) lo svolgimento dei programmi genetici per le specie di cui alla lettera a).



Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto, è definita «Associazione di primo grado» un'Associazione di allevatori di livello nazionale che associa direttamente gli allevatori, senza il rapporto associativo di intermediazione di altre Associazioni, ad eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio agli Enti selezionatori possono aderire anche cooperative di allevatori.
- 2. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di «Ente selezionatore», «Ente ibridatore», «libro genealogico», «programma genetico», «razza» e «registro suini ibridi», di cui al regolamento (UE) n. 2016/1012.

Art. 3.

Enti selezionatori e approvazione dei programmi genetici

- 1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», è l'Autorità competente ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, punto 8), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 2. Il Ministero riconosce gli Enti selezionatori e gli Enti ibridatori in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/1012. Gli Enti selezionatori possono aggregarsi nei comparti produttivi dei bovini da latte, bovini a duplice attitudine, bovini da carne, bufalini, equidi, ovi-caprini, suini.
- 3. Il Ministero, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, di cui al successivo articolo 4, comma 4, approva i programmi genetici, presentati dagli Enti selezionatori e dagli Enti ibridatori, che hanno ad oggetto gli animali iscritti ai libri genealogici o, per la specie suina, ai registri dei suini ibridi, e che perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), del regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 4. L'iscrizione ai libri genealogici, che fanno parte di programmi genetici approvati dal Ministero, costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la sua certificazione.
- 5. Il Ministero approva i registri dei suini ibridi riproduttori e i relativi disciplinari, la cui attuazione è in capo agli Enti selezionatori della specie suina.
- 6. Il Ministero controlla l'attuazione dei programmi genetici approvati, al fine di verificarne il corretto svolgimento.

Art. 4.

Raccolta dei dati in allevamento e loro gestione

1. Le attività inerenti la raccolta dei dati in allevamento, finalizzate alla realizzazione del programma genetico, sono svolte dagli Enti selezionatori o, su delega degli stessi, possono essere svolte da soggetti terzi al fine di favorire la specializzazione delle attività e la terzietà rispetto ai dati e alla loro validazione.

— 2 —

- 2. I soggetti terzi di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:
- a) certificazione ICAR Comitato internazionale per la registrazione degli animali, con esclusione delle specie equine e suine;
- b) sede in Italia con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale;
- c) dotazione delle necessarie strutture e attrezzature nonché di personale di adeguata qualificazione;
- d) dotazione di un sistema informativo in grado di organizzare e gestire i dati rilevati negli allevamenti con l'obbligo di alimentare la Banca dati unica zootecnica, di cui al comma 4;
 - e) personalità giuridica senza fini di lucro;
 - f) non essere un Ente selezionatore riconosciuto;
- g) riconoscimento, da parte del Ministero, quale Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 3. La raccolta dei dati in allevamento finalizzata ad alimentare la Banca dati unica zootecnica, al fine di arricchire le informazioni da mettere a disposizione per l'erogazione della consulenza aziendale, può essere svolta senza maggiori oneri per la finanza pubblica anche su iniziativa di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2, a condizione che gli stessi abbiano sede in Italia, siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del comma 2 e siano validati con parere favorevole dal Comitato di cui al comma 4.
- 4. Il Ministero, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce con proprio decreto, senza nuovi o maggiori oneri e con le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, il Comitato nazionale zootecnico, di seguito Comitato, che può essere articolato per attitudine produttiva, composto da rappresentanti dello stesso Ministero, da un rappresentante del Ministero della salute e da rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di regolazione, standardizzazione e indirizzo dell'attività di raccolta dati negli allevamenti. Per la partecipazione al Comitato non spettano ai componenti compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese né emolumenti comunque denominati.
- 5. I dati di cui ai commi 1 e 3 sono registrati, organizzati, conservati e divulgati secondo le regole stabilite dal Comitato, anche con riguardo alla compatibilità delle modalità di registrazione e validazione dei dati, nella Banca dati unica zootecnica a livello nazionale, la quale è realizzata, anche tramite meccanismi di cooperazione applicativa con la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) del Ministero della salute, garantendo l'interoperabilità con altre banche dati esistenti e l'accessibilità ai soggetti riconosciuti dalle regioni e province autonome ai fini della consulenza aziendale, e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
- 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data



di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità ed i tempi con i quali sono resi accessibili i dati di cui al comma 1 ai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i quali non partecipano alla raccolta dei dati in allevamento di cui al comma 1. Resta ferma la disciplina di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e di cui agli articoli 5 e 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 5.

Linee guida per lo svolgimento dei programmi genetici

1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/1012, con decreto del Ministero sono stabilite, anche sulla base delle indicazioni del Comitato, le linee guida di natura tecnica per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi genetici ed è individuato il soggetto presso il quale è allocata la Banca dati unica zootecnica.

Art. 6.

Requisiti e condizioni per il finanziamento dei programmi genetici

- 1. Gli Enti selezionatori, per poter accedere a contributi pubblici previsti dalla normativa vigente, finalizzati allo svolgimento di programmi genetici, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere Associazioni di primo grado senza fine di lucro;
- b) essere aggregati nei comparti di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione del comparto dei bovini a duplice attitudine, per il quale possono coesistere diversi ed autonomi Enti selezionatori, purché questi presentino un concordato programma genetico articolato per singola razza;
- c) non avere rappresentanti legali e membri nei Consigli direttivi che siano contemporaneamente amministratori delle organizzazioni cui venga delegata l'attività di raccolta dati in allevamento di cui alla lettera d);
- d) nel caso in cui il programma genetico approvato preveda la raccolta dei dati in allevamento, attuare la specializzazione delle attività e la terzietà sui dati delegando la raccolta dei dati in allevamento a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
- 2. Ai fini del comma 1 gli statuti degli Enti selezionatori sono sottoposti al parere preventivo del Ministero.
- 3. Gli Enti selezionatori possono autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.
- 4. Le attività degli Enti selezionatori senza scopo di lucro, comprese quelle eventualmente delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, si configurano come attività di natura non commerciale.

Capo II

RIPRODUZIONE ANIMALE

Art. 7.

Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale

- 1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione è obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico.
- 2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche.
- 3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico.
- 4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine.
- 5. È ammesso il trapianto embrionale nonché l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico.
- 6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.

Art. 8.

Pratica della inseminazione artificiale

- 1. Gli interventi per la pratica della inseminazione artificiale degli animali devono essere eseguiti:
 - a) da veterinari iscritti all'albo professionale;
- b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che abbiano ottenuto l'idoneità ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74.



Art. 9.

Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi

- 1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. È altresì ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purché in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi è ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocità.
- 4. Non è ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.

Art. 10.

Deroghe per l'impiego di riproduttori

1. Il Ministero, su parere del Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e sentite le regioni interessate, può autorizzare, anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 7, l'impiego di riproduttori e di materiale di riproduzione animale a fini di ricerca e di sperimentazione.

Art. 11.

Disposizioni attuative

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni attuative del presente decreto, tenuto conto delle disposizioni in materia di sanità animale e di riconoscimento degli stabilimenti di produzione di materiale germinale di cui al regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale.

Capo III Sanzioni

Art. 12.

Applicazione delle sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque adibisce alla riproduzione animale o utilizza per trapianti, embrioni o altro materiale riproduttivo in modo difforme da

- quanto previsto nell'articolo 7, si applicano, le seguenti sanzioni amministrative:
- a) il pagamento della somma di 1.032,91 euro per ciascun capo adibito o della somma di 51,65 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie bovina o bufalina;
- b) il pagamento della somma di 206,58 euro per ciascun capo adibito o della somma di 20,66 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie suina; nei casi di utilizzazione del verro in forma girovaga o in monta pubblica di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione suddetta è aumentata di un terzo per ciascun capo;
- c) il pagamento della somma di 103,29 euro per ciascun capo adibito o della somma di 10,33 euro per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie ovina e caprina;
- d) il pagamento della somma di 2.065,83 euro per ciascun capo adibito o della somma di 103,29 euro, per ogni dose di materiale riproduttivo utilizzata nell'ambito della specie equina; in caso di utilizzazione dello stallone in forma girovaga, di cui all'articolo 7, comma 6, la sanzione anzidetta è aumentata di un terzo per ciascun capo.
- 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il materiale riproduttivo utilizzato è confiscato e ne viene ordinata la distruzione a spese del contravventore; il capo o i capi utilizzati sono sequestrati cautelarmente.
- 3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, aumentate di un terzo, si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, anche a chiunque impiega, per la riproduzione, animali privi dei requisiti sanitari stabiliti dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, nonché a chiunque produce, distribuisce e utilizza materiale seminale o embrioni privi dei requisiti sanitari stabiliti dagli articoli 18 e 30 del citato decreto 19 luglio 2000, n. 403.
- 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile di ciascuno degli Enti selezionatori, di cui all'articolo 3, comma 2, a ciò preposto che gestisce un programma genetico, di cui all'articolo 3, comma 3, in difformità dalle prescrizioni in esso contenute è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.582,28 euro a 15.493,71 euro.
- 5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni dell'articolo 40 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, in materia di requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli ammessi all'importazione e all'esportazione.
- 6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403, si applicano:
- a) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 774,86 euro a 4.648,11 euro, nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 7, 11, 14, 24 e 25, in materia di autorizzazioni, agli articoli 6, e 35, in materia di obblighi connessi alla gestione di stazioni di monta; agli articoli 13, 35 e 37, in materia di centri di produzione dello sperma, agli articoli 16, 35 e 37, in materia di gruppi di raccolta, agli articoli 28, 35 e 37, in materia di centri di produzione di embrioni;



- b) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 euro a 1.549,37 euro nella ipotesi di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 33 e 35, in materia di esercizio di attività di inseminazione artificiale da parte di medici veterinari ed operatori pratici.
- 7. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, con le seguenti modificazioni:
- *a)* è escluso il pagamento in misura ridotta, salvo che per le infrazioni di cui al comma 4;
- *b*) il Presidente della Giunta regionale competente ad applicare le sanzioni ne dà comunicazione al Ministero.
- 8. Alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme della legge 15 gennaio 1991, n. 30, come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 13.

Disposizioni transitorie

- 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Associazioni nazionali allevatori e gli Enti pubblici che tengono i libri genealogici e i registri anagrafici già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
- 2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti detentori di Registri riproduttori suini ibridi già riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano i loro requisiti tecnici e organizzativi ai parametri richiesti dall'articolo 3, comma 2.
- 3. I Disciplinari, di cui alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, dei Libri genealogici e dei Registri anagrafici, nonché i Registri suini riproduttori ibridi, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono considerati Programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1012.
- 4. I soggetti che svolgono i controlli delle attitudini produttive degli animali sulla base di disciplinari già approvati dal Ministero alla data di entrata in vigore del presente decreto sono soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
- 5. I «Registri anagrafici» già approvati sono considerati Libri genealogici riconosciuti con finalità di conservazione della biodiversità riferita alla razza o specie.
- 6. L'articolo 4, comma 2, lettera *f*), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 7. L'articolo 6, comma 1, lettera *a*), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Prima di tale data potranno accedere ad eventuali finanziamenti pubblici Associazioni temporanee di scopo tra Enti selezionatori del medesimo comparto.

- 8. L'articolo 6, comma 1, lettera *b*), si applica decorsi 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 9. I soggetti maschi della specie bufalina, di cui all'articolo 7, comma 1, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico entro il 31 dicembre 2020.

Art. 14.

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.

Disposizioni finali

- 1. La legge 15 gennaio 1991, n. 30, è abrogata.
- 2. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione


Visto, il Guardasigilli: Orlando

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUUE).



Note alle premesse:

L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- Si riportano gli articoli 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:
- «Art. 14 (Decreti legislativi). 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
- 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
- 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
- 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»
- «Art. 17 (*Regolamenti*). Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari:
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
- 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

- 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.
- 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
- a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali:
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
- 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

La legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante disciplina della riproduzione animale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 1991, n. 24.

- Si riporta il testo dell'articolo 47, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario:
 - «Art. 47 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). (Omissis).
- 5. Al fine di concertare i criteri e gli indirizzi unitari nel rispetto delle specificità delle singole realtà regionali, in conformità con l'articolo 2 della legge 3 agosto 1999, n. 280, ed assicurare l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero delle politiche agricole e forestali predispone, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali di allevatori interessate, il programma annuale dei controlli funzionali
- 6. Compete al Ministero per le politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il finanziamento delle attività di tenuta dei registri e dei libri genealogici esercitate dalle associazioni di allevatori operanti a livello nazionale, nei limiti autorizzati dalla legislazione vigente.
- 7. Compete alle regioni, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, il finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori operanti a livello territoriale.».

Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 luglio 2000, n. 403, recante approvazione del nuovo regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente disciplina della riproduzione animale è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2001, n. 5.

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2014, n. 192, supplemento ordinario, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144.



- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2016, n. 186:
- «Art. 15 (Delega al Governo per il riordino degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il riassetto del settore ippico e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e la revisione della disciplina della riproduzione animale). 1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del capo I e degli articoli 8, 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e tenuto conto dei relativi decreti attuativi, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare
- 2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:
- a) revisione delle competenze e riordino degli enti, società ed agenzie vigilati, anche a seguito dell'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 381 a 383, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dell'articolo 1, commi da 659 a 664, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, prevedendo modalità di chiamata pubblica secondo criteri di merito e trasparenza che garantiscano l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità, l'assenza di conflitti di interessi, l'incompatibilità con cariche politiche e sindacali e la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti dei loro organi nei settori in cui opera l'ente, società o agenzia;
- b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti con soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;
- c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa, non considerati ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica, derivanti dalla riduzione del numero degli enti e società disposta a legislazione vigente e dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, nonché alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;
- d) riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, nonché del modello di coordinamento degli organismi pagatori a livello regionale, secondo i seguenti indirizzi: sussidiarietà operativa tra livello centrale e regionale; modello organizzativo omogeneo; uniformità del costi di gestione del sistema tra i diversi livelli regionali; uniformità delle procedure e dei sistemi informativi tra i diversi livelli. La riorganizzazione deve altresì favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema dei pagamenti nonché ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, garantendo la realizzazione di una piattaforma informatica che permetta la piena comunicazione tra articolazioni regionali e struttura centrale nonché tra utenti e pubblica amministrazione, attraverso la piena attivazione della Carta dell'agricoltore e del pescatore di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
- e) riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, al fine di garantire maggiore unitarietà ed efficacia, anche assicurando la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL S.p.a., anche mediante il trasferimento della proprietà delle relative azioni al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad agenzie da esso vigilate, ovvero la sua confluenza in enti, società o agenzie vigilati dal medesimo Ministero, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla

- base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore dell'AGEA;
- f) revisione della normativa istitutiva dell'Ente nazionale risi al fine di razionalizzarne l'organizzazione in funzione della competitività del settore;
- g) previsione dell'obbligo di pubblicazione annuale dei dati economici, finanziari e patrimoniali relativi all'ultimo esercizio nonché dei dati della rendicontazione delle attività svolte da ciascun ente, società o agenzia.
- 3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, il Governo è tenuto a osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riordinare le competenze ministeriali in materia di ippica, comprese quelle in materia di diritti televisivi relativi alle corse, anche estere, e la disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, prevedendo per le scommesse a totalizzatore la destinaziona di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all'erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle suddette scommesse e l'introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa sulle corse del cavalli, stabilendo che una parte dell'aliquota sia destinata alla filiera ippica, e prevedere un palinsesto complementare al fine di garantire ulteriori risorse in favore della filiera ippica;
- b) prevedere le modalità di individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle lettere d) ed e), consentendo l'iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti, e prevedere che la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo sia improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contempli organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
- c) prevedere, per i primi cinque anni dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b), una qualificata partecipazione di rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze negli organi gestionali e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri;
- d) compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico, nonché le risorse destinate all'ippica ai sensi dell'articolo 1, commi 281 e 282, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 30-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);
- e) prevedere che gli stanziamenti attualmente iscritti nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica siano rideterminati e assegnati all'organismo di cui alla lettera b), tenuto conto delle funzioni a esso trasferite, stabilendo comunque una riduzione degli oneri a carico della finanza pubblica pari al 20 per cento nel primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo, al 40 per cento nel secondo anno, al 60 per cento nel terzo anno e all'80 per cento nel quarto anno e che, a decorrere dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo, al relativo finanziamento si provveda, oltre che con le risorse di cui alla lettera d), con le quote di partecipazione versate annualmente dai soci.
- 4. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e della disciplina della riproduzione animale e tenendo conto della normativa europea in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare







e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

- b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;
- c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;
- d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone:
- e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;
- f) previsione della possibilità di integrare il finanziamento statale finalizzato alle attività gestionali dei libri genealogici mediante fonti di autofinanziamento delle organizzazioni riconosciute nel rispetto della normativa europea in materia attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili all'obiettivo del miglioramento genetico;
- g) accessibilità dei dati necessari per la prestazione dei servizi di consulenza aziendale da parte degli organismi, pubblici o privati, riconosciuti ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
- 5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di
- 6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere comunque adottati in via definitiva dal Governo.
- 7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi in materia di riordino degli enti, società ed agenzie vigilati di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con le modalità e le procedure di cui ai commi 5 e 6, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
- 8. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i predetti soggetti provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti nel proprio sito internet o, in mancanza, nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
- a) il bilancio e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;
- b) l'organigramma comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi.
- 9. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio

dei fondi della Politica agricola comune (PAC) e dei correlati aiuti nazionali, statali e regionali, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in accordo e nei tempi previsti per l'AGEA.

10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2016, n. L 171.

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20 dicembre 2013, n. L 347.

Note all'art. 1.

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'articolo 1-*ter* del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116:

- «Art. 1-ter. (Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura). 1. È istituito il sistema di consulenza aziendale in agricoltura in conformità al titolo III del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e secondo le disposizioni quadro definite a livello nazionale dal presente articolo.
- 2. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitività dell'azienda agricola, zootecnica e forestale, nonché l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimento di conoscenza dal campo della ricerca al settore primario, inclusi il benessere e la biodiversità animale nonché i profili sanitari delle pratiche zootecniche.
- 3. Lo svolgimento dell'attività di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attività di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura.
- 4. I consulenti che operano nel sistema di cui al comma 1 devono possedere qualifiche adeguate o ricevere una adeguata formazione di base e di aggiornamento, in relazione agli ambiti di cui al comma 2.
- 5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri che garantiscono il rispetto del principio di separatezza di cui al comma 3, le procedure omogenee per la realizzazione delle attività di formazione e aggiornamento di cui al comma 4, le modalità di accesso al sistema di consulenza aziendale che tengano conto delle caratteristiche specifiche di tutti i comparti produttivi del settore agricolo, zootecnico e forestale, nonché l'istituzione del registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di



qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano selezionano gli organismi di consulenza secondo quanto disposto dall'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e con propri provvedimenti definiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, le disposizioni attuative a livello regionale del sistema di consulenza aziendale.
- 6-bis. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
- 7. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
- "c-bis) accertare ed attestare, a prescindere dalla suddetta convenzione, nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge, fatti o circostanze di ordine meramente tecnico concernenti situazioni o dati certi relativi all'esercizio dell'attività di impresa".».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riportano gli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80:
- «Art. 5. (Accesso civico a dati e documenti) 1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
- 2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
- 3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste daldecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
 - a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
 - b) all'Ufficio relazioni con il pubblico:
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
- 4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
- 5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
- 6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presenta-

- zione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze
- 7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui aldecreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- 8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
- 9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.
- 10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
- 11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
- «Art. 5-bis. (Esclusioni e limiti all'accesso civico) 1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;



- d) le relazioni internazionali:
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
- 2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
- 3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990
- 4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.
- 5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
- 6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.».

Note all'art. 5:

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, recante modificazioni ed integrazioni della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento sulla fecondazione artificiale degli animali pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1974, n. 80:
- «Art. 2. Gli enti locali e gli enti di sviluppo, nonché i consorzi, le cooperative, gli istituti e le organizzazioni che esplicano attività in campo zootecnico con particolare riguardo al settore della fecondazione animale, qualora intendano organizzare corsi, della durata di tre mesi, per operatori pratici nel campo della fecondazione artificiale presso crit di fecondazione, facoltà universitarie, istituti zooprofilattici o zootecnici specializzati, debbono essere autorizzati dal Ministero della sanità che approva i programmi dei corsi stessi.

Gli allievi che hanno frequentato uno dei corsi autorizzati ai sensi del precedente comma conseguiranno l'idoneità dopo aver superato una prova teorico-pratica, a giudizio di una commissione presieduta dal veterinario provinciale e composta dall'ispettore agrario, da un rappresentante dell'ordine dei veterinari della provincia sede di esame, da un rappresentante dell'associazione allevatori e da un rappresentante dell'ente che organizza il corso.

Fa parte della commissione suddetta anche un veterinario direttore o responsabile di un impianto di fecondazione artificiale.

La commissione prevista dai precedenti commi è nominata dalla giunta regionale o, rispettivamente, dalla giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.».

Note all'art. 9:

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art 11:

Per i riferimenti alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.

Note all'art. 12:

- Si riportano gli articoli 4, 18, 30 e 40 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403:
- «Art. 4 (*Requisiti dei riproduttori maschi*). 1. Il riproduttore, per essere adibito alla monta naturale pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro di suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
- b) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale, essere identificati secondo le norme stabilite dalle regioni che li hanno autorizzati;
- c) disporre, ove previsto nel relativo libro genealogico o registro, di un certificato di accertamento dell'ascendenza, basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo libro o registro;
- d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalla azienda sanitaria locale, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità.»
- «Art.18 (Inseminazione artificiale: requisiti dei riproduttori maschi). 1. Il riproduttore maschio, per essere adibito alla produzione di materiale seminale da utilizzare in inseminazione artificiale, deve soddisfare le seguenti condizioni:
- a) essere iscritto nella sezione «riproduttori maschi» del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza o in un registro dei suini riproduttori ibridi. L'iscrizione è attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
- b) aver superato con esito positivo le valutazioni genetiche, per l'ammissione alla inseminazione artificiale, programmate ed organizzate dalle associazioni degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro o registro, o essere stato ammesso ad una prova di valutazione genetica, qualora trattasi di un giovane riproduttore. In questo ultimo caso, l'utilizzazione del materiale seminale è consentita nei limiti quantitativi necessari per la realizzazione, da parte dell'associazione degli allevatori o dell'ente competente, delle prove medesime;
- c) essere identificato, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio o altro mezzo idoneo stabilito dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;
- d) disporre di un certificato di accertamento dell'ascendenza basato sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente competente che tiene il libro genealogico o il registro;
- e) essere in possesso delle certificazioni sanitarie, rilasciate dalle aziende sanitarie locali, che attestino i requisiti stabiliti dal Ministero della sanità;
- f) essere sottoposto, almeno due volte l'anno, agli accertamenti sanitari effettuati a cura delle aziende sanitarie locali, che attestino l'assenza di malattie infettive e diffusive, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria e delle ordinanze emanate dal Ministero della sanità;
- g) provenire da un centro genetico o da altro centro di produzione di pari livello sanitario, oppure essere risultato negativo, prima dell'ammissione al centro, alle prove stabilite dal Ministero della sanità ed effettuate durante l'isolamento di almeno trenta giorni in appositi locali adibiti a quarantena.»



- «Art. 30 (*Requisiti degli embrioni*). 1. Gli embrioni, esclusi quelli concepiti tramite fecondazione in vitro, devono:
- a) provenire dalla fecondazione di un oocita di femmina iscritta al libro genealogico, o registro anagrafico, con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione, presi in considerazione nel quadro dell'attività di recupero e potenziamento promossa dal Ministero delle politiche agricole e forestali o dalle regioni;
- b) provenire da animali donatori che soddisfino i requisiti sanitari stabiliti dal Ministero della sanità.
 - 2. Gli oociti per la successiva fecondazione in vitro debbono:
- a) provenire da femmina o gruppi di femmine iscritte nei libri genealogici o registri anagrafici, o da femmina non iscritta ai suddetti libri o registri, purché di razza chiaramente riconoscibile;
- b) essere fecondati in vitro con materiale seminale di riproduttore autorizzato alla inseminazione artificiale; tale requisito non è richiesto per le razze autoctone ed i tipi etnici a limitata diffusione;
- c) essere prelevati da donatrici provenienti da allevamenti situati in zone non dichiarate infette dalle competenti autorità, e, comunque, da donatrici macellate per cause diverse da quelle di profilassi.
- 3. La certificazione dell'origine degli embrioni raccolti o prodotti provenienti da femmine iscritte nei libri genealogici o nei registri anagrafici è disciplinata dal competente libro o registro.»
- «Art 40 (*Requisiti del bestiame e del materiale seminale e controlli*). 1. Gli scambi di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria.
- 2. Le importazioni di bestiame da riproduzione, nonché di materiale seminale e di embrioni originari o provenienti da paesi terzi avvengono nel rispetto dei requisiti genealogici ed attitudinali richiesti dalla normativa comunitaria a condizione che gli organismi ufficiali del paese esportatore, autorizzati a tenere il libro genealogico o un registro anagrafico di specie o razza, risultino iscritti nell'apposito elenco redatto dall'Unione europea. I paesi terzi esportatori devono comunque assicurare condizioni di reciprocità agli animali riproduttori, materiale seminale, ovuli ed embrioni originari dei paesi dell'Unione europea.
- 3. In materia di requisiti dei riproduttori e del loro materiale da riproduzione, paesi e organismi ufficiali che tengono i libri genealogici autorizzati e documentazione necessaria per importazione ed esportazione, si applicano le disposizioni previste del decreto 11 gennaio 1988, n. 97 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e successive modifiche e integrazioni.
- 4. Il controllo zootecnico in frontiera presso i competenti uffici doganali è esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali che si avvale dei funzionari appositamente designati dalle regioni.
- 5. I centri di produzione nazionali, ciascuno per le razze o specie per le quali opera, devono conservare, anche per conto terzi, il materiale seminale congelato e di embrioni congelati di origine o provenienza dall'Unione europea o da paesi terzi, dal momento dell'arrivo in Italia e per il solo tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti qualitativi di cui all'articolo 37. Di tali accertamenti gli stessi centri sono responsabili.».
- Si riportano gli articoli 2, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 35 e 37 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 luglio 2000, n. 403:
- «Art. 2 (Monta naturale pubblica: autorizzazioni). 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
- 2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
 - b) località e ubicazione della stazione;
- c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza).
- 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale.
- 4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.

- 5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina può essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovrà indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarità del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.»
- «Art. 6 (Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica).
 1. Il gestore della stazione di monta pubblica è tenuto:
- a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi moduli di avvenuto accoppiamento, forniti dalla regione, nei quali siano comunque indicati: la data di inseminazione, la razza o il tipo genetico e la matricola del riproduttore maschio, l'identificazione, la razza o il tipo genetico della fattrice coperta, nonché le generalità del proprietario della fattrice;
- b) a disporre di un registro riportante specie, razza o tipo genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione;
- c) a rilasciare al proprietario della fattrice copia del certificato di intervento fecondativo;
 - d) a conservare i moduli per almeno tre anni;
- e) ad uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria;
- f) a denunciare, anche tramite il veterinario, la comparsa nei propri riproduttori di qualsiasi manifestazione sospetta o di qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva;
- g) a conservare il certificato azienda sanitaria locale rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d);
- h) a rendere pubbliche le tariffe di monta per ciascun riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle, nei termini stabiliti, alla regione competente;
- i) a non mantenere nella stazione maschi interi in età da riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti per essere idonei alla riproduzione, anche se adibiti all'accertamento preliminare del calore nelle fattrici;
- l) comunicare alla regione competente, nei termini stabiliti dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici o ai registri ed impiegati;
- m) non ricoverare nelle stesse strutture di stabulazione, che devono essere nettamente separate le une dalle altre, animali di specie diverse; tuttavia possono essere ammessi gli altri animali domestici assolutamente necessari al normale funzionamento della stazione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali destinati alla fecondazione nella stazione. Ove la stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto dell'allevamento;
- n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla refrigerazione, al congelamento e al trattamento del materiale seminale.»
- «Art. 7 (Inseminazione artificiale pubblica: autorizzazioni). 1. Chiunque intenda gestire una pubblica stazione di inseminazione artificiale equina con materiale seminale refrigerato o congelato prodotto dai centri autorizzati deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio.
- 2. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
 - b) località e ubicazione della stazione;

— 11 –

- c) nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolare operatività della stazione di inseminazione artificiale.
- Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di inseminazione artificiale un codice univoco a livello nazionale.
- 4. L'autorizzazione ha validità quinquennale, non è cedibile ed è rinnovabile. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 9, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima.




- 5. Le regioni possono rilasciare al medesimo richiedente sia l'autorizzazione a gestire una stazione di monta naturale sia l'autorizzazione a gestire una stazione di inseminazione artificiale con materiale seminale refrigerato o congelato, purché i locali adibiti all'inseminazione artificiale siano nettamente separati da quelli della monta naturale.»
- «Art. 11 (Centri di produzione: autorizzazioni). 1. I centri di produzione dello sperma possono operare esclusivamente previa concessione di un'autorizzazione, rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica;
- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
- c) ubicazione e descrizione dei fabbricati ed impianti, corredate da prospetto dei locali e attrezzature, con allegata pianta planimetrica e relativi estremi catastali;
 - d) elenco dei recapiti collegati;
 - e) indicazione dei riproduttori presenti (specie e razza);
- f) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale per la produzione e la distribuzione del materiale seminale.
- 2. Le regioni attribuiscono a ciascun centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
- 3. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il centro si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 13, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, annualmente, provvede a divulgare l'elenco dei centri di produzione dello sperma operanti, distinti per singola specie.
- 4. Nell'autorizzazione viene fatto esplicito riferimento alla persona del titolare, al tipo di impianto, alla ubicazione del medesimo ed alle specie trattate.»
- «Art. 13 (Obblighi dei centri di produzione dello sperma). 1. I centri di produzione dello sperma hanno l'obbligo di:
- a) vietare il ricovero nella stessa struttura di stabulazione di animali di specie diverse; tuttavia, sono ammessi altri animali domestici assolutamente necessari al funzionamento normale del centro di produzione, sempreché essi non presentino alcun rischio di infezione per gli animali delle cui specie lo sperma deve essere raccolto, e soddisfino le condizioni stabilite dal veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro. Qualora il centro sia stato autorizzato a produrre materiale seminale di specie diverse, le rispettive strutture di stabulazione e di prelievo del materiale seminale, nonché le relative attrezzature di raccolta e di trattamento, devono essere nettamente separate;
- b) allevare esclusivamente riproduttori maschi autorizzati all'inseminazione artificiale o giovani riproduttori ammessi ad una prova di valutazione genetica, anche nel caso di produzione per conto terzi;
- c) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie, in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- d) denunciare la comparsa nei propri animali di qualsiasi malattia infettiva o diffusiva;
- e) seguire le norme sanitarie in materia di prelievo, preparazione e conservazione del materiale seminale stabilite dal Ministero della sanità:
- f) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria dell'impianto;
- g) rendere pubbliche le tariffe del materiale seminale di ciascun riproduttore e comunicarle tempestivamente alla regione competente;
- *h*) annotare su apposito registro, per ciascuno dei riproduttori presenti: specie, razza, data di nascita, identificazione, malattie riscontrate, vaccinazioni praticate e controlli effettuati sul materiale seminale;
- i) tenere un registro con l'indicazione giornaliera del materiale seminale prelevato da ciascun riproduttore, con l'indicazione delle dosi valide prodotte per ciascuna partita. Per il materiale seminale congelato deve essere indicato, inoltre, il numero identificativo di ciascuna partita;
- l) tenere un registro cronologico di carico del materiale seminale prodotto e di scarico del materiale seminale in uscita, distinguendo il materiale seminale fresco da quello refrigerato e da quello congelato. Nello stesso registro deve essere registrato il carico e lo scarico del materiale seminale proveniente da altri centri di produzione;

- m) distribuire il materiale seminale esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare e inamovibili indicazioni sul centro di produzione dello sperma, identificazione della partita (data o giorno progressivo entro anno e anno di raccolta dello sperma), specie, razza o tipo genetico, matricola del riproduttore;
- *n)* rilasciare, per ciascuna partita di materiale seminale prodotto od importato, a richiesta degli acquirenti, un certificato attestante, oltre ai dati identificativi della partita medesima, le caratteristiche qualitative rilevate, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1;
- o) rilasciare per ogni atto di vendita di materiale seminale un documento accompagnatorio contenente i dati della partita (specie, razza, matricola del riproduttore maschio e identificazione della partita) cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura;
- p) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente materiale seminale;
- q) detenere o sottoporre annualmente alle valutazioni genetiche previste dai libri genealogici o registri anagrafici un numero di riproduttori maschi delle specie o razze per le quali si richiede l'autorizzazione, non inferiore al 5% del totale dei riproduttori maschi in prova per le medesime valutazioni genetiche nell'anno precedente, salvo diverse disposizioni previste dal libro genealogico o registro anagrafico in ordine alla valutazione genetica. Per i centri di produzione già in possesso di autorizzazione ai sensi dellalegge 25 luglio 1952, n. 1009, il numero dei riproduttori da sottoporre a valutazione genetica non può comunque essere inferiore al 3% del totale;
- r) seguire le procedure atte al controllo qualitativo del materiale seminale, così come disciplinato dall'articolo 37.
- 2. I centri di produzione di materiale seminale possono distribuire dosi eterospermiche di materiale seminale suino fresco o refrigerato ottenute miscelando il materiale seminale di due verri della stessa razza o tipo genetico, purché entrambi in possesso dei requisiti previsti per l'impiego in inseminazione artificiale pubblica. Dette dosi vengono distribuite in contenitori che recano, al posto della matricola del verro, un codice alfanumerico che, in base alle registrazioni del centro di produzione, permette di risalire all'identità dei due verri produttori.»
- «Art. 14 (*Recapiti: autorizzazioni*). 1. I recapiti possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Ad ogni recapito viene attribuito un numero di codice univoco nazionale.
- 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il gestore si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 16, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei recapiti autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei recapiti operanti.
- 3. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- a) nome e cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente, o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) ubicazione e descrizione dei fabbricati e relativi estremi catastali;
- c) elenco dei centri nazionali di produzione dello sperma, dei centri di produzione degli embrioni e dei gruppi di raccolta degli embrioni dai quali provengono rispettivamente il materiale seminale e gli embrioni distribuiti;
- d) indicazioni specifiche sulla organizzazione della distribuzione.»
 - «Art. 16 (Obblighi dei recapiti). 1. I recapiti hanno l'obbligo di:
- a) detenere e distribuire materiale seminale ed embrioni provenienti esclusivamente dai centri nazionali di produzione dello sperma o di embrioni con i quali sono collegati. Il passaggio di materiale seminale o di embrioni tra recapiti è consentito solo se entrambi i recapiti interessati risultano formalmente collegati con il centro di produzione nazionale di origine del materiale riproduttivo scambiato;
- b) tenere un registro cronologico di carico per il materiale seminale disponibile da cui risulti la relativa provenienza e di scarico per quello distribuito, da cui risultino gli allevamenti acquirenti o i nominativi degli operatori che l'hanno acquistato o ricevuto in deposito per l'impiego esclusivo in azienda;



- c) comunicare trimestralmente alla regione il numero di dosi di materiale seminale ed embrioni, distinte per riproduttore, distribuite ai vari allevamenti e agli operatori identificati dal relativo codice;
- d) rendere pubblico il prezzo a dose di materiale seminale per ciascun riproduttore e comunicarlo alla regione;
- e) distribuire materiale seminale ed embrionale esclusivamente a: allevatori o loro delegati, direttamente o a domicilio, operatori di cui agli articoli 21 e 31, altri recapiti collegati funzionalmente allo stesso centro secondo quanto previsto alla lettera a);
- f) rilasciare, per ogni atto di vendita di materiale seminale congelato o di embrioni, un documento accompagnatorio contenente i dati relativi a specie, razza e matricola del riproduttore maschio cui il materiale seminale appartiene. Il documento non è necessario qualora dette informazioni siano già contenute nella fattura. Qualora il trasferimento del materiale seminale o degli embrioni avvenga fra recapiti collegati ai sensi della lettera a), dovranno essere fornite le indicazioni previste per i centri all'articolo 13, comma 1, lettera o);
- g) divulgare e mettere a disposizione dei veterinari, dei tecnici e degli allevatori le pubblicazioni ufficiali aggiornate delle associazioni nazionali allevatori di specie e razza, relative alle valutazioni genetiche dei riproduttori italiani, nonché gli elenchi dei riproduttori esteri approvati per l'uso in Italia;
- h) consentire il libero accesso nei locali del recapito al personale incaricato della vigilanza, il quale può effettuare le verifiche ed i controlli del materiale seminale a qualsiasi titolo commercializzato.»
- «Art. 21 (Pratica della inseminazione artificiale). 1. I veterinari e gli operatori pratici che intendono esercitare l'attività di inseminazione artificiale devono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalla competente regione, che attribuirà a ciascun iscritto uno specifico codice univoco identificativo. Le regioni prevedono le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione che devono comunque contenere le seguenti indicazioni:
- a) àmbito territoriale in cui si intende praticare l'inseminazione artificiale;
 - b) impianti a cui si ricorre per la fornitura del materiale seminale;
- c) dichiarazione relativa allo svolgimento dell'attività nel proprio o altrui allevamento (per i soli operatori pratici);
 - d) iscrizione all'albo professionale (per i veterinari).
- Gli operatori pratici di inseminazione artificiale devono allegare alla domanda medesima autocertificazione relativa al possesso dell'attestato di idoneità rilasciato ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1974, n. 74, nonché alla sottoscrizione di convenzioni con i centri di produzione, o con i recapiti a questi ultimi collegati.
- 2. La regione può sospendere o revocare l'iscrizione nei suddetti elenchi, previo parere di una apposita commissione regionale nella quale siano rappresentate anche le categorie interessate, qualora il veterinario o l'operatore pratico di inseminazione artificiale si renda inadempiente agli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 3. I veterinari e gli operatori pratici di inseminazione artificiale hanno l'obbligo di:
- a) rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i recapiti autorizzati;
- b) mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
- c) utilizzare esclusivamente materiale seminale di riproduttori approvati per l'inseminazione artificiale;
- d) certificare l'intervento di inseminazione artificiale, su appositi moduli forniti dalle regioni. L'obbligo di certificazione dell'intervento di inseminazione artificiale non sussiste per l'inseminazione artificiale suina effettuata con seme fresco o refrigerato.
- 4. Ciascuna dose di materiale seminale deve essere usata per una sola fattrice. È vietata la suddivisione delle singole dosi ed il conseguente utilizzo per più di una fecondazione.»
- «Art. 24 (Gruppi di raccolta: autorizzazioni). 1. I gruppi di raccolta degli embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;

- b) nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria della raccolta, del trattamento e della conservazione degli embrioni;
 - c) indicazione delle specie trattate;
 - d) indicazione delle attrezzature utilizzate;
- e) ubicazione e descrizione dei locali del laboratorio stabile con il quale si è collegati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d).
- 3. Le regioni attribuiscono ad ogni gruppo di raccolta un numero di codice univoco a livello nazionale.
- 4. La regione può revocare l'autorizzazione qualora il gruppo di raccolta si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 28, oppure vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero della sanità l'elenco dei gruppi di raccolta autorizzati e di quelli revocati.»
- «Art. 25 (Centri di produzione: autorizzazioni). 1. I centri di produzione di embrioni possono operare esclusivamente previa concessione di una autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. Le regioni prevedono le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere:
- *a)* nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalità complete del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b)nome e cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale ed indirizzo del veterinario responsabile della gestione sanitaria del centro;
 - c) indicazione delle specie trattate;
- d) informazioni specifiche sull'organizzazione tecnica e commerciale;
 - e) modalità di certificazione degli embrioni prodotti;
- f) ubicazione e descrizione dei fabbricati, degli impianti, locali ed attrezzature ed allegata pianta planimetrica. Le regioni attribuiscono ad ogni centro di produzione un numero di codice univoco a livello nazionale.
- 2. Le regioni possono revocare l'autorizzazione qualora il centro di produzione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 29, oppure, vengano meno una o più condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. Le regioni comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero della sanità l'elenco dei centri di produzione autorizzati e di quelli revocati. Il Ministero delle politiche agricole e forestali annualmente provvede a divulgare l'elenco dei centri operanti, distinti per singola specie.»
- «Art. 28 (Obblighi per i gruppi di raccolta di embrioni). 1. I gruppi di raccolta di embrioni hanno l'obbligo di:
- a) uniformarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del gruppo;
- d) tenere un registro di carico e scarico per gli embrioni raccolti, impiantati e immagazzinati sia presso lo stesso gruppo di raccolta, sia presso l'allevamento delle donatrici;
- e) conservare gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: numero di codice del gruppo di raccolta, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola dei donatori. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- f) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- g) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore, un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2:



- h) certificare, su appositi moduli forniti dalle regioni, l'intervento di trasferimento embrionale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola dei donatori, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della ricevente, nonché generalità del proprietario della stessa;
- i) non operare in zona dichiarata infetta dalla competente autorità sanitaria;
- l) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature che vengono a contatto con gli embrioni o con gli animali donatori durante la raccolta, nonché, prima dell'uso, dei contenitori per il magazzinaggio e il trasporto.»
- «Art. 29. (Obblighi per i centri di produzione di embrioni). 1. I centri di produzione di embrioni hanno l'obbligo di:
- a) uniforarsi alle prescrizioni emanate dalle competenti autorità sanitarie in materia di profilassi e polizia veterinaria;
- b) seguire le norme sanitarie in materia di raccolta, trattamento e immagazzinaggio degli oociti e degli embrioni stabilite dal Ministero della sanità;
- c) comunicare alla regione competente l'eventuale sostituzione del veterinario responsabile della direzione sanitaria del centro;
- d) annotare, su apposito registro dei prelievi, per ciascuna donatrice di oociti: specie, razza, codice di identificazione e, se trattasi di animale vivo, stato sanitario riscontrato al momento del prelievo;
- e) tenere un apposito registro di laboratorio con l'indicazione giornaliera delle fecondazioni in vitro effettuate, con l'indicazione degli embrioni prodotti e del materiale seminale utilizzato;
- $\it f$) tenere un registro di carico degli embrioni prodotti e di scarico degli embrioni in uscita;
- g) rilasciare, per ogni atto di raccolta per conto terzi o di vendita di embrioni, un documento accompagnatorio dell'embrione contenente i dati identificativi della partita: specie, razza, numero di identificazione, o matricola nel caso degli equini, della donatrice e del riproduttore maschio;
- h) distribuire gli embrioni esclusivamente in fiale o altri contenitori sigillati e riportanti chiare ed inamovibili indicazioni su: codice di identificazione del centro di produzione di embrioni, data di raccolta degli embrioni, specie, razza o tipo genetico, matricola del padre e della madre. In caso di più embrioni in un singolo contenitore, gli embrioni medesimi debbono provenire tutti dallo stesso intervento fecondativo;
- i) rilasciare, a richiesta degli acquirenti, per ciascun embrione o gruppo di embrioni di un medesimo contenitore un certificato attestante, oltre i dati identificativi dell'embrione o degli embrioni medesimi, le caratteristiche qualitative rilevate secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2:
- l) sottostare a tutti gli obblighi e soddisfare tutti i requisiti previsti per i recapiti, nonché disporre della relativa autorizzazione, qualora distribuiscano direttamente embrioni;
- m) provvedere alla sterilizzazione delle attrezzature per l'asportazione ed il trasporto delle ovaie. Dette attrezzature devono essere usate esclusivamente per tale scopo.»
- «Art. 33 (Certificazione degli interventi fecondativi). 1. Gli interventi fecondativi effettuati in stazioni di monta naturale pubblica o mediante l'inseminazione artificiale e gli impianti embrionali sono certificati su appositi modelli rilasciati dalle regioni, predisposti dal Ministero delle politiche agricole e forestali, uniformi per tutto il territorio nazionale e contenti i seguenti dati:
- a) specie, razza, nome e codice di identificazione del riproduttore maschio; indicazioni della partita e del centro di produzione di provenienza, nel caso di utilizzo di materiale seminale;
- b) identificazione della fattrice, qualora trattasi di bovini, bufalini, ovini, caprini e suini con le modalità previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e qualora trattasi di equini, sulla base delle modalità previste dalle norme del competente libro genealogico o registro anagrafico;
 - c) data dell'intervento fecondativo;
- d) nome, cognome, sottoscrizione e indicazione del codice del responsabile della certificazione.
 - 2. Responsabile della certificazione e della registrazione dei dati è:
- a) il veterinario o l'operatore pratico che ha eseguito l'intervento, nel caso dell'inseminazione artificiale;
 - b) il veterinario nel caso di impianto embrionale;

- c) il gestore della stazione, nel caso della monta naturale pubblica;
- d) l'allevatore, solo nel caso della monta naturale privata e per le fattrici vendute gravide.
- 3. Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata saranno registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Per le fattrici vendute gravide l'allevatore rilascia un certificato di atto fecondativo. Per gli allevamenti iscritti o sottoposti ai controlli funzionali la documentazione corrispondente rilasciata dal libro genealogico o dal registro anagrafico può sostituire il registro aziendale.
- 4. Le regioni possono richiedere la certificazione degli interventi fecondativi di cui ai commi 1, 2 e 3 anche per la monta privata.
- 5. Le regioni possono consentire la sostituzione dei certificati di cui al comma 1 e del registro aziendale di cui al comma 3 con opportuna documentazione riepilogativa, nell'àmbito di allevamenti sottoposti a controllo ufficiale della produttività e iscritti nei rispettivi libri genealogici, registri anagrafici o in piani regionali di assistenza tecnica in zootecnia. Tale documentazione riepilogativa dovrà consentire il flusso delle informazioni di cui all'articolo 35.»
- «Art. 35 (Flusso delle informazioni). 1. Il responsabile della certificazione e della registrazione dei dati degli interventi fecondativi o di impianto di embrioni deve trasmettere la parte di modulo all'uopo predisposta all'associazione provinciale allevatori competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di compilazione.
- 2. Ciascuna associazione provinciale allevatori provvede: all'inserimento su supporto meccanografico dei dati degli interventi fecondativi o degli impianti di embrioni, alla loro elaborazione distinta per allevamento, riproduttore, responsabile della certificazione, alla trasmissione trimestrale dei dati elaborati: alle regioni competenti per territorio, all'Associazione italiana allevatori, all'associazione nazionale allevatori o ad altro ente che tiene il libro genealogico o registro anagrafico di specie o razza.
- 3. I dati aggregati a livello regionale sono inviati ogni anno, entro centoventi giorni successivi, al Ministero delle politiche agricole e forestali che provvederà, direttamente o tramite l'Associazione italiana allevatori, alle successive elaborazioni e divulgazioni.
- 4. I centri di produzione dello sperma, i recapiti, i gruppi di raccolta di embrioni ed i centri di produzione di embrioni devono trasmettere alle regioni competenti per territorio, relativamente a ciascun semestre dell'anno ed entro i trenta giorni successivi, i dati desunti dai rispettivi registri di carico e scarico di cui all'articolo 34.
- 5. Ciascuna regione provvede all'aggregazione dei dati trasmessi dai centri e recapiti di cui al comma 4 ed invia, entro i novanta giorni successivi, le elaborazioni relative a ciascun semestre al Ministero delle politiche agricole e forestali, che curerà tramite l'Associazione italiana allevatori la successiva elaborazione e divulgazione.»
- «Art. 37 (Controlli di qualità). 1. I centri di produzione dello sperma provvedono ad effettuare analisi di qualità per ogni partita di materiale seminale prodotto, introdotto o importato, con riferimento, dopo scongelamento, almeno ai seguenti parametri: concentrazione totale, percentuale di motilità progressiva degli spermatozoi e numero di spermatozoi progressivamente mobili. Gli esiti di dette analisi sono mantenuti in appositi archivi per dieci anni.
- 2. I centri di produzione e i gruppi di raccolta di embrioni, limitatamente agli embrioni congelati ed immagazzinati, provvedono a riportare su apposito registro i seguenti dati: stadio di sviluppo dell'embrione, classe qualitativa, informazioni sulla curva di congelamento e sul metodo di scongelamento.
- 3. Le regioni e il Ministero delle politiche agricole e forestali provvedono, tramite l'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» alla effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale a qualsiasi titolo distribuito, al fine della verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 1. Detto Istituto opera sulla base di direttive tecniche emanate, con apposito provvedimento, dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministero della sanità.
- 4. I centri di produzione dello sperma trasmettono settimanalmente all'Istituto sperimentale italiano «Lazzaro Spallanzani» l'elenco comprensivo del numero di dosi del materiale seminale congelato prodotto, introdotto o importato attraverso di essi, suddiviso per riproduttore e partita.».



La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.

Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 13:

Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 15:

Per i riferimenti alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, si veda nelle note alle premesse.

18G00076

DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2018, n. 53.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unità di informazione sui passeggeri;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, recante attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e successive modificazioni;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la legge 30 settembre 1993, n. 388, recante: «Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990.»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso nella riunione del 22 febbraio 2018;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Capo I Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

- 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina:
- a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE;
- *b*) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera *a*), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
- 2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
- 3. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano l'applicazione degli accordi o delle intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti entrati in vigore con Stati membri dell'Unione europea entro il 24 maggio 2016, in quanto compatibili con la direttiva di cui al comma 1, né l'applicazione degli obblighi derivanti da accordi bilaterali o multilaterali conclusi con Stati non appartenenti all'Unione europea.

Art. 2.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) «dati PNR», le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni da parte dei vettori aerei e contenuti nel codice di prenotazione. Nel caso in cui con una singola prenotazione vengano acquistati più biglietti, il PNR contiene le informazioni relative a tutti i soggetti cui la prenotazione si riferisce, siano esse registrate nei sistemi di prenotazione o di controllo delle partenze in fase di imbarco o in sistemi equivalenti dotati delle medesime funzionalità;

— 16 -

- b) «mascheramento dei dati», l'operazione attraverso la quale vengono resi non visibili alla consultazione le informazioni che consentono l'identificazione diretta dell'interessato;
- c) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- *d)* «metodo *push*», il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR al Sistema Informativo di cui al comma 2, lettera *m*);
- e) «passeggero», chiunque, a esclusione dei membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile, anche nella fase di transito o trasferimento, e risulti registrato nelle liste dei passeggeri;
- f) «reati di terrorismo», i reati di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale;
- g) «reati gravi», i reati che, ai sensi della legge penale italiana, integrano le fattispecie elencate nell'allegato II della direttiva (UE) 2016/681, puniti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni;
- h) «sistema di prenotazione», il sistema interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;
- i) «vettore aereo», l'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;
- l) «volo *extra*-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente da un Paese terzo e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale oppure in partenza dal territorio nazionale e il cui atterraggio è previsto in un Paese terzo, compresi, in entrambi i casi, i voli con scali nel territorio di Stati membri o di Paesi terzi;
- m) «volo *intra*-UE», il volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo proveniente dal territorio di uno Stato membro e il cui atterraggio è previsto nel territorio nazionale o viceversa, senza alcuno scalo nel territorio di un Paese terzo.
 - 2. Ai fini del presente decreto si intendono, altresì, per:
- *a)* «autorità competenti», le autorità responsabili della prevenzione e del perseguimento dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuate da ogni Stato membro e comunicate alla Commissione europea in conformità alla direttiva (UE) 2016/681;
- b) «autorità competenti nazionali», le Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, la Direzione Investigativa Antimafia, gli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e le Autorità giudiziarie competenti a perseguire i reati di cui al comma 1, lettere e) e f);

- c) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- d) «code sharing», il trasporto di passeggeri operato da uno o più vettori aerei per conto di altri vettori aerei e regolato da apposita convenzione;
- e) «Codice in materia di protezione dei dati personali», il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- f) «regolamento generale sulla protezione dei dati», il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- g) «decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680», il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- *h*) «Dipartimento della Pubblica Sicurezza», il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 4 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
- *i*) «Direzione Centrale della Polizia Criminale», la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera *c*), della legge n. 121 del 1981;
- l) «Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere», la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
- m) «ENAC», l'Ente nazionale per l'aviazione civile, istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
 - n) «frequent flyer», i viaggiatori abituali;
- o) «riscontro negativo», l'esito dell'attività di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale in base alla quale un passeggero non è sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi;
- p) «riscontro positivo», l'individuazione di un passeggero sospettato di essere implicato in un reato di terrorismo o in reati gravi, all'esito dell'attività di analisi dei dati PNR effettuata dall'UIP nazionale;
- q) «Sistema Informativo», il sistema informativo per l'uso dei dati PNR, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, finalizzato alla raccolta, al trattamento e al trasferimento dei dati PNR;
- r) «Unità d'informazione sui passeggeri (UIP)», autorità competente, in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, individuata da ciascuno Stato membro ai sensi della direttiva (UE) 2016/681;
- s) «Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale», l'unità istituita presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale competente in materia di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

— 17 -

- 3. Ai fini del presente decreto si intendono, inoltre, per:
- *a)* «controllo alla frontiera», il controllo, effettuato alla frontiera, secondo le modalità indicate dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;
- b) Sistema informativo frontaliero *Border Control System* Italia (BCS): il sistema informativo istituito presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per la raccolta e il trattamento delle informazioni acquisite ai sensi della direttiva 2004/82/CE;
- c) «dati API», parte dei dati PNR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco;
- d) «frontiere esterne», le frontiere esterne dello Stato italiano con i Paesi non appartenenti all'Unione europea;
- e) «Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera», gli uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera;
- f) «valico di frontiera», il valico di frontiera presidiato da uffici o reparti delle Forze di polizia incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Capo II

Finalità del trattamento dei dati e organizzazione del Sistema Informativo

Art. 3.

Finalità dei trattamenti

- 1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d).
- 2. I dati API raccolti e resi disponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera a norma del presente decreto sono trattati al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne e prevenire l'immigrazione illegale. In caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne il trattamento dei dati API è esteso anche ai voli *intra*-UE.

Art. 4.

Sistema Informativo

1. Ai fini della raccolta, del trattamento e del trasferimento dei dati PNR e dei dati API è istituito un apposito Sistema Informativo presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne garantisce la gestione tecnica e informatica. A tal fine, il predetto Dipartimento è il titolare del trattamento dei dati PNR e dei dati API, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.




- 2. I responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, sono la Direzione Centrale della Polizia Criminale per il trattamento dei dati e per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere per il trattamento dei dati e per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2.
- 3. Le interrogazioni del Sistema Informativo possono essere effettuate per le finalità di cui all'articolo 3; a ciascuna delle predette finalità corrisponde uno specifico profilo di autorizzazione.
- 4. Il trattamento dei dati PNR e dei dati API è consentito unicamente al personale cui siano state preventivamente rilasciate le necessarie credenziali di autenticazione.
- 5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, sono disciplinate le modalità tecniche:
 - a) di funzionamento del Sistema Informativo;
- b) di autenticazione, autorizzazione e registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate nel Sistema Informativo;
- c) di consultazione da parte dei soggetti autorizzati, ivi comprese le procedure tecniche e operative di mascheramento e cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 10;
- d) di raffronto informatico dei dati PNR con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
- e) di raffronto informatico dei dati API con quelli conservati nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione dell'immigrazione irregolare;
- f) di trasferimento delle informazioni, con strumenti informatici, dall'UIP nazionale alle autorità competenti nazionali;
- g) di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei.
- 6. Relativamente agli organismi previsti dagli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, le modalità di cui al comma 5, lettera f), sono disciplinate con un regolamento adottato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi degli articoli 13, comma 2, e 43 della legge n. 124 del 2007, di concerto con il Ministro dell'interno.
- 7. Il Sistema Informativo utilizza i formati di dati e i protocolli informatici comuni individuati con la decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, garantisce l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione e conserva la traccia di ciascun accesso.

Art. 5.

Modalità di trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo

- 1. I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo *push*», i dati PNR relativi ai voli *extra*-UE e *intra*-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attività. Per i voli operati in *code-sharing* da uno o più vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR è effettuato dal vettore aereo che opera il volo.
- 2. Il trasferimento dei dati PNR è effettuato elettronicamente, utilizzando i formati di dati e i protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7. I vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'UIP nazionale il formato di dati e il protocollo informatico che intendono utilizzare per l'effettuazione dei trasferimenti.
- 3. Il vettore, in caso di guasto tecnico, ovvero nel caso in cui debba procedere all'adeguamento dei propri sistemi informatici ai formati di dati e ai protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7, nelle more di tale adeguamento, effettua il trasferimento dei dati PNR con un mezzo elettronico o altro strumento appropriato, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che assicuri equivalenti livelli di protezione dei dati personali e offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche.
- 4. I vettori aerei che non effettuano voli *extra*-UE e *intra*-UE secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione elencati nell'allegato della decisione di esecuzione di cui all'articolo 4, comma 7, trasferiscono i dati PNR e utilizzano differenti protocolli di trasmissione avvalendosi di un mezzo elettronico ovvero di altro strumento che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 - 5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR:
- a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo; e
- b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a).
- 6. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, i vettori aerei, su richiesta dell'UIP, trasferiscono senza ritardo i dati PNR anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma 5.
- 7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi da quelli indicati nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, l'UIP nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva cancellazione.



Art. 6.

Unità d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale

1. L'UIP nazionale è composta da personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981. L'organizzazione dell'UIP nazionale e la relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 121 del 1981, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al personale delle altre Forze di polizia.

2. L'UIP nazionale:

- *a)* riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vettori aerei;
- b) effettua, prima dell'arrivo o della partenza del volo, attività di analisi dei dati ricevuti al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi per i quali è necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorità competenti e di Europol;
- c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per caso, alle autorità competenti nazionali o, nei casi di cui all'articolo 14, alle autorità competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 18, a Europol i dati PNR o i risultati del loro trattamento;
- d) all'esito dell'analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della lettera b) del presente comma;
- *e)* scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati membri in conformità a quanto stabilito dagli articoli 13, 15 e 17.
- 3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore economico qualificato, tale operatore è responsabile del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 7.

Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera

1. Gli Uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne attraverso le quali i passeggeri entrano nel territorio dello Stato provvedono al trattamento dei dati API per agevolare l'esecuzione di tali controlli al fine di prevenire l'immigrazione irregolare.

— 19 -

Art. 8.

Trattamento dei dati PNR

- 1. Ai fini delle attività di analisi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), l'UIP nazionale può:
- a) confrontare i dati PNR con le informazioni contenute nel CED e nelle altre banche dati nazionali, europee ed internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi;
- b) trattare i dati PNR sulla base di criteri predeterminati ai sensi del comma 2.
- 2. I criteri di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dall'UIP nazionale e periodicamente aggiornati sentite le autorità competenti nazionali, nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali il trattamento è consentito, nonché di specificità e del divieto di discriminazione basata sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.
- 3. L'UIP nazionale effettua le attività di analisi con modalità non discriminatorie.
- 4. I riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato dei dati PNR, effettuato a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), sono sottoposti dall'UIP nazionale a un esame non automatizzato, condotto sul singolo caso, per verificare la necessità dell'adozione di provvedimenti e misure da parte delle autorità competenti nazionali, in conformità alle disposizioni vigenti.
- 5. I provvedimenti e le misure adottate ai sensi del comma 4 non pregiudicano il diritto di entrare nel territorio dello Stato delle persone che godono del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea in conformità al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

Art. 9.

Trattamento dei dati API

- 1. I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, in relazione alle finalità per le quali è consentito, sono resi disponibili, attraverso il Sistema Informativo, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera, per le finalità di cui all'articolo 7, immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri.
- 2. Entro ventiquattro ore dal momento della loro comunicazione agli Uffici di cui al comma 1, ovvero dopo l'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato, i dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili ai medesimi Uffici.
- 3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, i dati API, trascorsi sei mesi dal loro ricevimento, sono resi indisponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.



Art. 10.

Periodo di conservazione dei dati PNR e pseudonimizzazione

- 1. I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP nazionale sono conservati nel Sistema Informativo per un periodo di cinque anni dal loro trasferimento.
- 2. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati sono pseudonimizzati mediante mascheramento dei seguenti elementi:
- a) i nominativi di tutti i passeggeri figuranti nei dati PNR:
 - b) il numero dei passeggeri figuranti nei dati PNR;
- c) l'indirizzo e le altre informazioni idonee a contattare i passeggeri;
- d) le informazioni sulle modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui esso contenga informazioni idonee ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o qualsiasi altra persona;
 - e) le informazioni sui frequent flyer;
- f) le dichiarazioni di carattere generale contenenti informazioni idonee a consentire l'identificazione del passeggero cui si riferiscono i dati PNR;
 - g) i dati API raccolti.
- 3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al comma 2, la comunicazione dei dati PNR integrali è consentita solo se è necessaria per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c*), previa autorizzazione:
- a) dell'Autorità giudiziaria, nel caso in cui la richiesta sia formulata nell'ambito di un procedimento penale o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; o
- b) del Vice Capo della Polizia Direttore Centrale della Polizia Criminale, per le finalità di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
- 4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 è comunicata al responsabile della protezione dei dati personali di cui all'articolo 21 per le verifiche di competenza.
- 5. I dati PNR sono cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cinque anni di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5. L'obbligo di cancellazione non si applica ai dati PNR trasferiti a una delle autorità competenti nazionali e utilizzati nell'ambito di un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. In tali casi i dati PNR sono conservati nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale o di quelle riguardanti i trattamenti per finalità di polizia, ovvero di quelle riguardanti i trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
- 6. I risultati del trattamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *b*), sono conservati per il tempo strettamente necessario a comunicare gli esiti di eventuali riscontri positivi alle autorità competenti nazionali ovvero alle UIP di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13, comma 1. I risultati dei trattamenti automatizzati, anche in caso di

— 20 -

riscontro negativo all'esito di esame non automatizzato condotto sul singolo caso, sono conservati per un periodo non superiore a quello previsto dal comma 5, al fine di assicurare l'esattezza dei futuri riscontri.

7. I dati PNR e i dati API riversati, sulla base delle vigenti disposizioni, nel CED sono sottoposti alla specifica disciplina prevista per il medesimo CED.

Art. 11.

Conservazione dei dati API

1. Il vettore aereo è obbligato a cancellare, entro ventiquattro ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi.

Capo III

Trasferimento e scambio dei dati PNR e dei risultati del loro trattamento

Art. 12.

Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti nazionali

- 1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR o i risultati del loro trattamento relativi ai passeggeri individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *b*), a seguito dell'esame individuale non automatizzato, alle autorità competenti nazionali perché li sottopongano a ulteriore trattamento e adottino provvedimenti idonei a prevenire e reprimere reati di terrorismo o reati gravi. Per le medesime finalità, le autorità competenti nazionali possono chiedere all'UIP nazionale la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento. Tale trasmissione avviene con strumenti informatici, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 5.
- 2. Le decisioni delle autorità competenti nazionali che determinino conseguenze giuridiche negative per l'interessato non possono essere adottate esclusivamente sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR, né possono fondarsi sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulla religione o sulle convinzioni filosofiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute, sulla vita sessuale o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

Art. 13.

Trasferimento dei dati PNR alle UIP degli Stati membri

- 1. Nel caso di riscontro positivo, l'UIP nazionale trasmette i dati PNR pertinenti e necessari o i risultati del loro trattamento alle UIP di altri Stati membri.
- 2. I dati PNR e i risultati del loro trattamento, se già effettuato, sono trasferiti all'UIP di altro Stato membro sulla base di una richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale comunica le predette informazioni senza ritardo.
- 3. Nel caso in cui i dati richiesti siano stati pseudonimizzati a norma dell'articolo 10, comma 2, l'UIP nazionale trasmette all'UIP di altro Stato membro i dati PNR integrali solo se necessario per corrispondere a una richiesta formu-



lata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c*), previa autorizzazione delle autorità di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, l'UIP di uno Stato membro può chiedere all'UIP nazionale che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente rispetto a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.

Art. 14.

Trasferimento dei dati PNR alle autorità competenti degli Stati membri

1. L'UIP nazionale trasmette i dati PNR direttamente alle autorità competenti di altri Stati membri che ne abbiano fatto richiesta, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, commi 2 e 3, in presenza di situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la medesima richiesta attraverso l'UIP del proprio Stato.

Art. 15.

Trasferimento dei dati PNR da parte di Stati membri

- 1. L'UIP nazionale può chiedere all'UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nonché dei risultati del loro trattamento. Tale richiesta, riguardante anche solo una parte dei dati PNR, deve essere debitamente motivata in relazione a un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ricevute alle autorità competenti nazionali, ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
- 2. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o altro reato grave, l'UIP nazionale può chiedere all'UIP di altro Stato membro che i dati PNR siano trasmessi, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, anche in un momento antecedente a quelli indicati dall'articolo 5, comma 5.

Art. 16.

Richiesta dei dati PNR da parte delle autorità competenti nazionali

- 1. Le autorità competenti nazionali inoltrano le richieste di dati PNR alle UIP degli altri Stati membri tramite l'UIP nazionale.
- 2. In situazioni di emergenza che non consentano di inoltrare la richiesta attraverso l'UIP nazionale, le autorità competenti nazionali possono richiedere direttamente all'UIP di altro Stato membro la trasmissione dei dati PNR, nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, comma 2. Copia della richiesta è inoltrata tempestivamente all'UIP nazionale.

Art. 17.

Modalità di scambio delle informazioni

1. Lo scambio di informazioni ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16 può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione internazionale di polizia. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato.

2. In casi di emergenza, il punto di contatto nazionale è l'UIP nazionale.

Art. 18.

Trasferimento dei dati PNR a Europol

- 1. Europol può richiedere, entro i limiti delle proprie competenze e per l'adempimento dei propri compiti, i dati PNR o i risultati del loro trattamento all'UIP nazionale quando strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri volta alla prevenzione e alla repressione di uno specifico reato di terrorismo o altro reato grave, a condizione che si tratti di un reato di propria competenza ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016.
- 2. La richiesta è formulata attraverso sistemi informatici, utilizzando l'applicazione SIENA, per il tramite dell'Unità Nazionale Europol e deve contenere i motivi per i quali Europol ritiene necessaria la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del loro trattamento ai fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi di propria competenza.
- 3. L'UIP nazionale trasmette le informazioni ai sensi del presente articolo attraverso l'applicazione SIENA secondo le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.

Art. 19.

Trasferimento dei dati PNR a Paesi terzi

- 1. Fatte salve le condizioni previste da eventuali accordi internazionali, i dati PNR e i risultati del loro trattamento possono essere trasferiti alle autorità competenti di un Paese terzo in relazione a casi individuali, soltanto in conformità alle previsioni del presente decreto e alle disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, concernenti il trasferimento verso Paesi terzi di dati giudiziari o trattati per finalità di polizia e qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- a) la richiesta sia formulata nel rispetto delle previsioni recate dall'articolo 13, commi 2 e 3;
- b) il trasferimento sia necessario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1;
- c) il Paese terzo si impegni a trattare i dati con le garanzie previste dal presente decreto e a ritrasferire i dati a altro Paese terzo soltanto per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, e previa autorizzazione espressa dello Stato italiano.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i dati PNR possono essere trasferiti senza il previo consenso dello Stato membro dal quale sono stati ottenuti nel caso in cui ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- a) il trasferimento sia indispensabile per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi in uno Stato membro o in un Paese terro:
- b) il consenso preliminare non possa essere ottenuto in tempo utile.



4. Il trasferimento dei dati senza il preventivo consenso è comunicato all'UIP dello Stato che ha trasmesso il dato. Il trasferimento è annotato in apposito registro per le verifiche da parte del responsabile della protezione dei dati.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 20.

Autorità nazionale di controllo

- 1. L'Autorità nazionale di controllo è il Garante per la protezione dei dati personali, che esercita il controllo sul trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto, con le modalità previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
- 2. La medesima autorità, su richiesta dell'interessato, esprime pareri in merito all'esercizio dei diritti di protezione dei dati personali derivanti dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 21.

Responsabile della protezione dei dati

- 1. Il responsabile della protezione dei dati è nominato con decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, nell'ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale e adempie alle proprie funzioni in modo indipendente.
- 2. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato di vigilare sul corretto trattamento dei dati PNR e garantisce l'attuazione di tutte le misure tecniche e di sicurezza, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680.
- 3. Il responsabile della protezione dei dati è il punto di contatto unico per gli interessati, in merito a tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano.
- 4. Il responsabile della protezione dei dati ha accesso ai dati trattati dall'UIP nazionale e segnala al Garante per la protezione dei dati personali i casi in cui il trattamento dei dati non sia stato effettuato lecitamente.

Art. 22.

Protezione dei dati personali

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato per le finalità di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2016/680, nonché, limitatamente ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, quelle del Codice per la protezione dei dati personali di cui alla Parte II, Titolo III.
- 2. Al trattamento di dati personali da parte dei vettori aerei si applicano le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché quelle del Codice per la protezione dei dati personali, anche per quanto concer-

— 22 -

- ne l'obbligo di informare adeguatamente i passeggeri e di adottare adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza e della riservatezza dei dati personali.
- 3. È vietato il trattamento dei dati PNR idoneo a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuale dell'interessato.
- 4. L'UIP nazionale cancella immediatamente i dati PNR trattati con modalità tali da rivelare le informazioni di cui al comma precedente.
- 5. L'UIP nazionale adotta adeguate misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello elevato di sicurezza in relazione ai rischi connessi al trattamento dei dati PNR anche nelle ipotesi di cui all'articolo 5, commi 2 e 3. L'UIP nazionale conserva la documentazione relativa ai sistemi e alle procedure di trattamento. La predetta documentazione riporta l'indicazione dei seguenti dati:
- *a*) l'organizzazione dell'UIP nazionale e gli indirizzi utili a contattare le sue articolazioni interne;
- b) i nominativi e gli indirizzi del personale dell'UIP nazionale incaricato del trattamento dei dati PNR;
- c) il registro dei livelli di autorizzazione all'accesso di cui è titolare il personale dell'UIP nazionale;
- d) le richieste formulate dalle autorità competenti nazionali:
- *e)* le richieste formulate dalle UIP e dalle autorità competenti di altri Stati membri;
- f) le richieste formulate da Paesi terzi e i trasferimenti di dati effettuati.
- 6. L'UIP nazionale conserva, altresì, per un periodo di cinque anni, i registri delle attività di raccolta, consultazione, comunicazione e cancellazione dei dati, adottando misure di sicurezza tali da evitare il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, nonché di accesso non autorizzato ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità previste. Detti registri, anche in relazione alle esigenze di tracciamento e monitoraggio delle consultazioni, riportano l'indicazione della finalità, della data e dell'ora dell'operazione e gli elementi relativi all'identità della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché dei destinatari di tali dati. I registri sono usati esclusivamente a fini di verifica, di autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o di audit.
- 7. La documentazione di cui al comma 5 e i registri di cui al comma 6 sono messi a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, a seguito di richiesta.
- 8. In caso di violazione di dati personali, l'UIP nazionale ne dà comunicazione senza ritardo al Garante per la protezione dei dati personali. Quando tale violazione rischia di arrecare un rilevante pregiudizio ai dati personali o alla riservatezza dell'interessato, l'UIP nazionale comunica senza indebito ritardo all'interessato e al Garante per la protezione dei dati personali l'avvenuta violazione.



Art. 23.

Diritti dell'interessato

- 1. In relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in applicazione del presente decreto, sono riconosciuti all'interessato i diritti di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981. Tali diritti sono esercitati con istanza rivolta alla Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la quale l'interessato può domandare, altresì, che sia data evidenza dell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo nel Sistema Informativo.
- 2. La Direzione Centrale della Polizia Criminale comunica all'interessato i provvedimenti adottati a seguito delle richieste formulate ai sensi del comma 1.
- 3. Il responsabile della protezione dei dati, l'UIP nazionale e l'UIP dello Stato membro eventualmente interessato sono informati della presentazione dell'istanza di cui al comma 1.
- 4. L'indicazione di cui al comma 1, secondo periodo, può essere rimossa a richiesta dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità giudiziaria, adottato ai sensi del Codice per la protezione dei dati personali.

Capo V

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE E FINALI

Art. 24.

Sanzioni

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresì, al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo.
- 2. L'autorità competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 1 è l'ENAC, cui è trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 3. Nei casi in cui le violazioni di cui al comma 1 siano commesse con la condizione della reiterazione di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, l'ENAC può disporre la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana, inerente all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato
- 4. La violazione dell'obbligo di cancellazione dei dati API previsto dall'articolo 11 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

- L'autorità competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 166 del Codice per la protezione dei dati personali.
- 5. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 12, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 25.

Statistiche

- 1. Il Ministero dell'interno comunica, annualmente, alla Commissione europea elaborazioni statistiche concernenti i dati PNR trasmessi all'UIP nazionale. Tali elaborazioni non contengono dati personali e comprendono:
- a) il numero totale di passeggeri i cui dati PNR sono stati raccolti e scambiati;
- b) il numero di passeggeri individuati a fini di ulteriori verifiche ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b).

Art. 26.

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, è abrogato. Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 2. Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2010, n. 302, cessa di avere efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data il *Border Control System* Italia (BCS) cessa la propria operatività e i riferimenti allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti dai riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4.
- 3. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza provvede ad effettuare il monitoraggio della congruità delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Sistema Informativo nonché, a partire dall'esercizio finanziario 2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.

Art. 27.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai conseguenti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell'interno Orlando, Ministro della giustizia

PINOTTI, Ministro della difesa PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze

ALFANO, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per gli atti dell'Unione Europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi è pubblicata nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

La decisione di esecuzione (UE) 2017/759 della Commissione, del 28 aprile 2017, sui protocolli comuni e i formati dei dati che i vettori aerei devono utilizzare per trasferire i dati PNR alle Unità di informazione sui passeggeri è pubblicata nella G.U.U.E. 29 aprile 2017, n. L 113.

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) è pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.

Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 2018, n. 119.

Il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144 (Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 settembre 2007, n. 206.

La legge 25 ottobre 2017, n. 163 (delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016 – 2017) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre

Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione e successive modificazioni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.

La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

La legge 30 settembre 1993, n. 388 (Ratifica ed esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica del Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, con due dichiarazioni comuni; b) dell'accordo di adesione della Repubblica italiana alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione del summenzionato accordo di Schengen, con allegate due dichiarazioni unilaterali dell'Italia e della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto finale, con annessi l'atto finale, il processo verbale e la dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della citata convenzione del 1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione summenzionato; c) dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di cui alla lettera b); tutti atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 1993, n. 232, S.O.

Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 (Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N. A.C.)) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1998, n. 191, S.O.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 (Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 settembre 2004, n. 213.

La legge 9 novembre 2004, n. 265 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 novembre 2004, n. 264.

La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2007, n. 187.

Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 settembre 2011, n. 226, S.O.

Note all'art. 1:

Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/681, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti normativi alla direttiva (UE) 2016/681, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 51 del codice di procedura penale così recita:

«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale). — 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale;

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma 1 lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello.

Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I

3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis e dai commi 3-quater e 3-quinquies, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.».

Il testo degli articoli 4, 5, 8 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, citata nelle note alle premesse, così recita:

- «Art. 4 (*Dipartimento della pubblica sicurezza*). Nell'àmbito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è istituito il dipartimento della pubblica sicurezza che provvede, secondo le direttive e gli ordini del Ministro dell'interno:
- 1) all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica;
 - 2) al coordinamento tecnico-operativo delle forze di polizia;
 - 3) alla direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- 4) alla direzione e gestione dei supporti tecnici, anche per le esigenze generali del Ministero dell'interno.»

- «Art. 5 (Organizzazione del dipartimento della pubblica sicurezza). Il dipartimento della pubblica sicurezza si articola nei seguenti uffici e direzioni centrali:
- a) ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6;
 - b) ufficio centrale ispettivo;
 - c) direzione centrale della polizia criminale;
 - d) direzione centrale per gli affari generali;
 - e) direzione centrale della polizia di prevenzione;
- f) direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;
 - g) direzione centrale del personale;
 - h) direzione centrale per gli istituti di istruzione;
- i) direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
 - l) direzione centrale per i servizi di ragioneria.

l-bis) direzione generale di sanità, cui è preposto, il dirigente generale medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato.

Al dipartimento è proposto il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Al capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Con le medesime modalità si provvede per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il Comandante generale della Guardia di finanza, per il Direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il Direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

Al dipartimento sono assegnati due vice direttori generali, di cui uno per l'espletamento delle funzioni vicarie e l'altro per l'attività di coordinamento e di pianificazione.

Il vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie è prescelto tra i prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato.

L'ufficio centrale ispettivo, su richiesta del Ministro o del direttore generale, ha il compito di verificare l'esecuzione degli ordini e delle direttive del Ministro e del direttore generale; riferire sulla attività svolta dagli uffici ed organi periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; verificare l'efficienza dei servizi e la corretta gestione patrimoniale e contabile.

La determinazione del numero e delle competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Alla direzione degli uffici e delle direzioni centrali sono preposti dirigenti generali.

Alla direzione centrale per i servizi di ragioneria può essere preposto un dirigente generale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.»

«Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). — È istituito presso il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, il Centro elaborazione dati, per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui all'art. 6, lettera a), e all'art. 7.

Il Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati non-ché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, indicati nell'art. 9, secondo i criteri e le norme tecniche fissati ai sensi del comma seguente.

Con decreto del Ministro dell'interno è costituita una commissione tecnica, presieduta dal funzionario preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5, per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle operazioni di cui al comma precedente e per il controllo tecnico sull'osservanza di tali criteri e norme da parte del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e le norme tecniche predetti divengono esecutivi con l'approvazione del Ministro dell'interno.»

«Art. 16 (*Forze di polizia*). — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;



b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.».

Il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, citata nelle note alle premesse, così recita:

- «Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza). 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS per l'esercizio delle loro competenze, al fine di assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del Sistema di informazione per la sicurezza, nonché nelle analisi e nelle attività operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
 - 3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
- a) coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza dei predetti servizi relativamente alle attività di ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
- b) è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;
- c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa, elabora analisi strategiche o relative a particolari situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
- d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
- d-bis) sulla base delle direttive di cui all'art. 1, comma 3-bis, nonché delle informazioni e dei rapporti di cui alla lettera c) del presente comma, coordina le attività di ricerca informativa finalizzate a rafforzare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali;
- e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
- f) trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
- g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni altra risorsa comunque strumentale all'attività dei servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
- h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1;
- i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 7. Con le modalità previste da tale regolamento è approvato annualmente, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30, il piano annuale delle attività dell'ufficio ispettivo. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di informazione per la sicurezza;

- assicura l'attuazione delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresì sulla loro corretta applicazione;
- m) cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
- n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'art. 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della presente legge, qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono essere acquisite solo previo nulla osta della autorità giudiziaria competente. L'autorità giudiziaria può trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
- 5. La direzione generale del DIS è affidata ad un dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma 5, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento.
- 6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale del DIS, nomina uno o più vice direttori generali; il direttore generale affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del Consiglio dei ministri.
- 7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono disciplinati con apposito regolamento.
- 8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio ispettivo di cui al comma 3, lettera *i*), secondo i seguenti criteri:
- a) agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
- b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;
- c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;
- d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
- e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di informazione per la sicurezza e presso il DIS; possono altresì acquisire, tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni da enti pubblici e privati.»
- «Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall'estero.
- 2. Spettano all'AISE inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
- 3. E', altresì, compito dell'AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.

— 26 -



- 4. L'AISE può svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
 - 5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
- 6. L'AISE informa tempestivamente e con continuità il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il Ministro dell'interno per i profili di rispettiva competenza.
- 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
- 8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
- 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
- 10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati con apposito regolamento.»
- «Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). 1. È istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), alla quale è affidato il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
- 2. Spettano all'AISI le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
- 3. E', altresì, compito dell'AISI individuare e contrastare all'interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l'Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali.
- 4. L'AISI può svolgere operazioni all'estero soltanto in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente connesse ad attività che la stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il direttore generale del DIS provvede ad assicurare le necessarie forme di coordinamento e di raccordo informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni funzionali o territoriali.
 - 5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
- 6. L'AISI informa tempestivamente e con continuità il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa per i profili di rispettiva competenza.
- 7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
- 8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente sull'attività svolta al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata, ove istituita, per il tramite del direttore generale del DIS. Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
- 9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o più vice direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
- $10.\ L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati con apposito regolamento.».$

- Il testo dell'art. 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nelle note alle premesse, così recita:
- «Art. 103 (*Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo*). 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.
- Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e due magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità.
- 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
- 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall'art. 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195
- Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta.
- 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'art. 371-bis del codice di procedura penale.».

Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2016/679 si veda nelle note alle premesse.

Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.

Il testo dell'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2002, n. 199, S.O., così recita:

- «Art. 35 (Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere). 1. È istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina, nonché delle attività demandate alle autorità di pubblica sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta Direzione centrale è preposto un prefetto, nell'àmbito della dotazione organica esistente.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 della legge 1º aprile 1981, n. 121. Dall'istituzione della Direzione centrale, che si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
- 3. La denominazione della Direzione centrale di cui all'art. 4, comma 2, lettera *h*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, è conseguentemente modificata in "Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato".
- 4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui all'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, si veda nelle note alle premesse.

Il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (codificazione) è pubblicato nella G.U.U.E. 23 marzo 2016, n. L 77.

La direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate è pubblicata nella G.U.U.E. 6 agosto 2004, n. L 261.



Note all'art. 4:

Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.

Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'art. 2.

Il testo degli articoli 13 e 43 della citata legge n. 124 del 2007 così recita:

- «Art. 13 (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità). 1. Il DIS, l'AISE e l'AISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e con gli enti di ricerca.
- 2. Con apposito regolamento, adottato previa consultazione con le amministrazioni e i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e dell'AISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o convenzione, servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.
- 3. All'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, dopo le parole: "ordinamento costituzionale" sono inserite le seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso".
- 4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'art. 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.»
- «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). 1. Salvo che non sia diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate entro centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in deroga all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR.
- 2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicità, anche in deroga alle norme vigenti.».

Per i riferimenti normativi della decisione di esecuzione (UE) 2017/759, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

Per il testo degli articoli 5 e 16 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 2.

Il testo dell'art. 6 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, così recita:

- «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
- a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia;
- b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica;
- c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica;
- d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia;
- e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici:
- $\it f$) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia;
- g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali.

Per l'espletamento delle funzioni predette è assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonché personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati.

Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione.

Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente.

Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».

Note all'art. 8:

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2007, n. 72.

Per i riferimenti al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 10.

Il Libro I, Titolo I, Capo II e il Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nelle note alle premesse, sono così rubricati:

«LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE

Titolo I Le misure di prevenzione personali

Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I Il procedimento applicativo»

Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2.

Note all'art. 18:

Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2016 che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, è pubblicato nella G.U.U.E. 24 maggio 2016, n. L 135.

Note all'art. 19:

Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 21:

Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/680 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 22:

Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016, si veda nelle note alle premesse.



Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2.

La Parte II e il Titolo III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, sono così rubricati:

«PARTE II Disposizioni relative a specifici settori

TITOLO III Difesa e sicurezza dello stato».

Note all'art. 23:

Il testo dell'art. 10 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 10. Controlli.

- 1. Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
- 2. I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'art. 7, fermo restando quanto stabilito dall'art. 240 del codice di procedura penale. Quando nel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
- 3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 5 la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
- 4. Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
- 5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi.».

Note all'art. 24:

Il testo degli articoli 8-*bis* e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). — Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.»

«Art. 17 (Obbligo del rapporto). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o

notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».


Il testo dell'art. 166 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 166 (*Procedimento di applicazione*). — 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'art. 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e succesive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera *h*), e 158.».

Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, citato nelle note alle premesse, così recita:

«Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.

- 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;



- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- $\boldsymbol{e})$ gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.
- 3-*ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
 - b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.
- 3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
- 3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.
- 3-sexies. All'art. 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: "609-octies del codice penale" sono inserite le seguenti: "nonché dall'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».
 - 3-septies.
- 4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza.
- 4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
- 4-*ter*. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
- 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
- 5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.

- 6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.
- 8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- 8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'art. 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
- 8-*ter*. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente.
- 8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione.
- 8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'art. 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni.
- 9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".

9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.

9-*ter*. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-*bis*.

9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.

9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. 9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo.

9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.»

Note all'art. 26:

Per i riferimenti normativi al citato decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 144, abrogato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

18G00081

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018.

Approvazione della variante al Piano assetto idrogeologico: torrente Baganza, da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma, da Parma a confluenza Po.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:

Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità

di approvazione dei piani di bacino nazionali. nonché il comma 6-ter dell'art. 17, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;


Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 68, comma 1, relativo alla «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e in particolare l'art. 4 «Disposizioni transitorie»;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, recante «Approvazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessi-



vo di risorse naturali» ed in particolare l'art. 51 che ha introdotto nuove «Norme in materia di Autorità di bacino» e ha istituito l'Autorità di bacino distrettuale, regolandone l'ordinamento;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 24 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1989, recante la costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po;

Vista la delibera n. 6 del 17 dicembre 2015, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il «Progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po: torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po»;

Visto l'avviso di adozione di tale progetto che, ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 24 febbraio 2016;

Considerato che sul progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico risulta acquisito il parere della conferenza programmatica ai sensi dell'art. 68, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la delibera della giunta della Regione Emilia- Romagna n. 1733 del 24 ottobre 2016;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po, espresso nella seduta del 27 ottobre 2016;

Vista la delibera n. 4 del 7 dicembre 2016 con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006. parte III, ha adottato la «Variante al Piano assetto idrogeologico: torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po»;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 giugno 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri. adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

- 1. È approvata la «Variante al Piano assetto idrogeologico: torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e torrente Parma da Parma a confluenza Po», adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera n. 4 del 7 dicembre 2016.
- 2. La variante al Piano assetto idrogeologico è costituita dagli elaborati di seguito specificati, che fanno parte integrante del presente decreto:

Relazione tecnica;

Allegato 1: Atlante delle aree allagate del torrente Baganza il 13 ottobre 2014;

Allegato 2: Atlante geomorfologico del torrente Baganza;

Allegato 3: Atlante delle fasce fluviali del torrente Baganza;

Allegato 4: Relazione sulle osservazioni pervenute al Progetto di variante.

Art. 2.

- 1. Il presente decreto e gli elaborati allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede del Distretto idrografico padano. Gli elaborati di tale Piano sono, altresì, disponibili sul sito internet della medesima Autorità di bacino distrettuale.
- 2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
- 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 951

18A03600

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018.

Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po - integrazioni all'elaborato 7 (norme di attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po - integrazioni all'elaborato 5 (norme di attuazione).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;



Visto l'art. 87 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 2001, che, all'art. 1, comma 2, trasferisce dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e gli articoli 17 e 18 della legge n. 183 del 1989, concernenti le modalità di approvazione dei piani di bacino nazionali, nonché il comma 6-ter dell'art. 17, che prevede che i piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di ambiente»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e, in particolare, l'art. 68, comma 1, relativo alla «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante «Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque», e in particolare l'art. 4 «Disposizioni transitorie»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016 recante «Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 recante «Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico padano» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017;

Vista la delibera n. 5 del 17 dicembre 2015, con la quale il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) — integrazioni all'elaborato 7 (Norme di attuazione) e il progetto di variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI delta) — integrazioni all'elaborato 5 (Norme di attuazione), finalizzati al coordinamento tra tali Piani ed il Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA), ai sensi dell'art. 7, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

Considerato che l'avviso di adozione del suddetto progetto, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 febbraio 2016 e sui Bollettini ufficiali delle regioni e della Provincia autonoma, territorialmente interessate, ai sensi dell'art. 66, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Considerato che si sono tenute le conferenze programmatiche ed espressi i relativi pareri regionali, come previsto dall'art. 68, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visto il parere favorevole del Comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Po, espresso nella seduta del 27 ottobre 2016;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 22 giugno 2017;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) — integrazioni all'elaborato 7 (Norme di attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI delta) — integrazioni all'elaborato 5 (Norme di attuazione), adottata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con delibera n. 5 del 7 dicembre 2016.

2. La variante alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del delta del fiume Po (PAI delta), che costituisce parte integrante del presente decreto, è articolata come segue:

Parte prima: introduzione del titolo V delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), recante «Norme in materia di coordinamento tra il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e il Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)»;

Parte seconda: introduzione della Parte III delle norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI delta) recante «Norme in materia di coordinamento tra il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI delta) e il Piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA)».

Art. 2.

- 1. Il presente decreto e gli allegati di cui all'art. 1, sono depositati presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nonché presso la sede dell'Autorità di bacino del distretto idrografico padano. Gli elaborati di tale Piano sono altresì disponibili sul sito internet della medesima Autorità di bacino.
- 2. Il presente decreto, previa registrazione da parte dei competenti organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, a cura delle regioni e della provincia autonoma territorialmente interessate, nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 952

18A03601

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2018.

Approvazione della Piattaforma di investimento tematico EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI INTESA CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

Vista la Comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi

di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;

Vista la Comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali:

- i) che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie;
- *ii)* che l'entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione;
- *iii*) che la garanzia non assista più dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere;
- *iv)* che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilità che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono

approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828, secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;

Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attività di interesse pubblico;

Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8»;

Visto il documento congiunto della Commissione e della Banca Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione e l'operatività della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione può individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire»;

Visto l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in qualità di Istituto Nazionale di Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects» finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private · ove possibile, orientati al raggiungimento di obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra e da realizzarsi nelle 8 Regioni meno sviluppate e in transizione come individuate ai sensi della politica di coesione dell'Unione Europea 2014 – 2020 - secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune di valutazione di progetti di investimento da poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento;

Vista la nota prot.n. OPS/MA-1/2017-073/AM/ep del 19 luglio 2017 della Banca Europea per gli Investimenti con la quale (i) è stata comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.a. l'avvenuta approvazione in data 30 gennaio 2017 da parte del Comitato per gli Investimenti del Fondo Europeo per gli investimenti strategici della piattaforma tematica di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects», ai sensi dell'Art. 9(5) del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, come regolata ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Banca Europea per gli Investimenti ivi allegato, ed (ii) è stato precisato che le singole operazioni saranno ammesse nell'ambito della suddetta piattaforma subordinatamente all'approvazione degli organi competenti della Banca Europea per gli Investimenti nonché all'approvazione da parte del Comitato per gli Investimenti del supporto della garanzia del FEIS ai sensi del suddetto regolamento (UE) 2015/1017;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 luglio 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 200 milioni, corrispondente a una percentuale massima dell'80% dell'esposizione di volta in volta assunta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. nell'ambito della suddetta piattaforma; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects»»;

Vista la lettera di CONSAP S.p.a. prot. n. 0208443/17 del 14 settembre 2017, con la quale la stessa – in qualità di gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha confermato al Ministero

dell'economia e delle finanze l'effettiva disponibilità di risorse a valere sul suddetto Fondo, a fronte dell'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Ritenuto necessario, in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia, così come previsto all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;

Vista la nota prot. n. 27415 del 29 novembre 2017 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2017 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la Piattaforma finalizzata al finanziamento di progetti di imprese private, secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un processo comune di valutazione dei progetti di investimento da poter eventualmente finanziare nell'ambito della suddetta piattaforma di investimento;
 - b) «BEI»: la Banca Europea per gli investimenti;
- *c*) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della legge;
- *d*) «decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
- *e*) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015;
- f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso da CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma;
- g) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della Legge;
- h) «Garanzia CDP»: indica ciascuna garanzia concessa da CDP in favore di BEI e nell'interesse di un Prenditore Finale nell'ambito della Piattaforma, nel caso di finanziamento a favore del Prenditore Finale da parte di BEI e per la quota di rischio sul Prenditore Finale non assunta da quest'ultima;
- *i)* «Gestore»: la Consap S.p.a., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da Consap S.p.a.;

- j) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- k) «Piattaforma»: indica la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects» approvata dal Comitato per gli Investimenti del FEIS in data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP;
- l) «Prenditori finali»: le imprese che rispettino i requisiti di cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi o garantiti da CDP nell'ambito della Piattaforma.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la Piattaforma, e (ii) stabilisce ulteriori modalità e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto.

Art. 3.

Approvazione della piattaforma

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge è approvata la Piattaforma, istituita tra CDP, in qualità di Istituto nazionale di promozione, e BEI.
- 2. In relazione alle operazioni di finanziamento o garanzia da realizzare nell'ambito della Piattaforma, l'importo massimo da garantire a valere sul Fondo è pari a euro 200 milioni. La percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sui singoli Finanziamenti CDP ovvero sulle singole Garanzie CDP è pari all'80% dell'importo concesso o garantito da CDP.

Art. 4.

Accantonamenti

- 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (i) del Decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'importo massimo da garantire a valere sul Fondo, è accantonata, a cura del Gestore, una somma pari a euro 16 milioni, sulla base di una percentuale di accantonamento pari all'8%.
- 2. CDP comunicherà al Gestore la conclusione delle attività a valere sulla Piattaforma. A decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte del Gestore, e ferme restando le garanzie del Fondo già concesse o per le quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto a tal data, (i) CDP non potrà presentare ulteriori istanze per richiedere la garanzia su operazioni a valere sulla Piattaforma, e (ii) ove a tal data CDP avesse richiesto garanzie del Fondo in relazione alla Piattaforma per un importo complessivo inferiore all'importo massimo da garantire di cui all'art. 3 comma 2, che precede, l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede sarà ridotto proporzionalmente a tale importo complessivo a cura del Gestore, e le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilità del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.

3. Il Gestore provvederà, inoltre, a ridurre di volta in volta l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede, proporzionalmente alla riduzione dell'importo massimo da garantire, che si avrà a seguito di eventuali trasferimenti, in tutto o in parte, della partecipazione di CDP ai singoli Finanziamenti CDP ovvero alle singole Garanzie CDP a terzi istituti finanziatori, come risultanti dalla rendicontazione periodica che CDP fornirà al Gestore. Le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilità del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.

Art. 5.

Ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarità delle operazioni contenute nella Piattaforma

1. Per ragioni di economicità e di efficacia dell'azione ammministrativa, in caso di escussione della garanzia del fondo, nonché nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato di cui all'art. 10, comma 1 del decreto, il Gestore potrà avvalersi direttamente di CDP, con facoltà di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate da CDP, al netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte *pro quota* in favore del Fondo ovvero, nell'ipotesi di escussione della garanzia dello Stato, versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Onerosità della garanzia del Fondo

- 1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del decreto, la garanzia del Fondo è riconosciuta a titolo oneroso. A decorrere dalla data di concessione della garanzia, il Fondo maturerà il diritto a percepire la remunerazione per la garanzia da parte di CDP. La commissione di garanzia sarà calcolata e versata secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, a valere sulla quota, a seconda dei casi, del Finanziamento CDP o della Garanzia CDP, assistita dalla garanzia del Fondo e sarà pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per la concessione dei relativi Finanziamenti CDP ovvero per l'emissione delle relative Garanzie CDP, ad esclusione del costo della eventuale provvista finanziaria, dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili da idonea documentazione trasmessa da CDP.
- 2. La remunerazione dei Finanziamenti CDP e delle Garanzie CDP è definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Corporate Projects». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b*) del

Decreto, la commissione di garanzia è commisurata alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione a ciascuna operazione finanziaria. In particolare,:

- i) in caso di mancato pagamento della rata di preammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP non procederà a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo e potrà procedere all'escussione della garanzia ai sensi e nei termini dell'art. 8, comma 1, lettera a) del decreto;
- *ii*) in caso di parziale pagamento della rata di preammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP procederà a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo solo nella misura in cui l'ammontare pagato dal Prenditore finale sia capiente a coprire il costo della provvista sostenuto da CDP, in relazione ai Finanziamenti CDP, e le eventuali commissioni di gestione;
- *iii)* in caso di ritardato pagamento della rata di preammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP retrocederà la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 315

18A03597

DECRETO 28 febbraio 2018.

Modifica del decreto 18 gennaio 2016, recante misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante «Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1 del summenzionato decreto-legge, che al fine di estendere la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, ha modificato l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,

n. 185, prevedendo che nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, possa essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 recante «Misure in favore dell'autoimprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1, del citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185;

Ritenuto opportuno adeguare il citato decreto del 18 gennaio 2016 alle nuove disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 2, comma 1 nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, può essere concesso, in alternativa ai mutui agevolati di cui al comma precedente, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 7 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La deliberazione di ammissione alle agevolazioni individua il beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato e la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, stabilisce le spese ammesse ed i tempi per l'attuazione del progetto e definisce l'importo e la durata del mutuo agevolato, nonché del contributo a fondo perduto.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 8 del D.M. 18 gennaio 2016

- 1. All'art. 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti di concessione delle agevolazioni».

b) al comma 2, le parole «Nel contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «Nei contratti».

Art. 4.

Modifiche all'art. 10 del D.M. 18 gennaio 2016

- 1. All'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* la rubrica dell'articolo è cosi sostituita: «Modalità di erogazione delle agevolazioni»;
- b) al comma 1, le parole «del contratto di mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti parole: «dei contratti»; e le parole «mutuo agevolato», sono sostituite dalle seguenti: «agevolazioni»;
- c) al comma 2, le parole «del contratto di mutuo agevolato.», sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti di concessione delle agevolazioni.»;
- d) al comma 3, le parole: «della quota di mutuo agevolato corrispondente», sono sostituite dalle seguenti: «delle agevolazioni corrispondenti»;
- *e*) al comma 5, le parole: «dal contratto di mutuo agevolato.» Sono sostituite dalle seguenti: «dai contratti di concessione delle agevolazioni.»;

Art. 5.

Modifiche all'art. 13 del D.M. 18 gennaio 2016

1. All'art. 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 gennaio 2016, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Entro i successivi sessanta giorni, esaminate le risultanze istruttorie, ISMEA delibera, con provvedimento motivato, la decadenza dalla agevolazione e la risoluzione dei contratti di concessione delle agevolazioni, dandone comunicazione ai beneficiari ed avviando le azioni per il recupero delle agevolazioni percepite quantificate in termini di ESL, nonché delle somme dovute per capitale, interessi ed altri oneri.».

Art. 6.

Esenzione dall'obbligo di notifica

- 1. Le agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 e dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.
- 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto è trasmessa alla Commissione europea, a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Minsitro dell'economia e delle finanze Padoan

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Martina

Registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 314

18A03598

DECRETO 15 marzo 2018.

Approvazione della Piattaforma di investimento tematico EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI INTESA CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Е

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero 3) che definisce «banche o istituti nazionali di promozione» le entità giuridiche che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;

Vista la comunicazione COM(2015) 361 final della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che chiarisce il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2 secondo cui «Uno dei possibili modi per favorire la cooperazione tra le banche nazionali di promozione e la BEI sono le piattaforme d'investimento» e «Le piattaforme d'investimento possono essere società veicolo, conti gestiti, accordi di cofinanziamento o di condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi stabiliti con altri mezzi tramite i quali le entità incanalano un contributo finanziario al fine di finanziare una serie di progetti di investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare le piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano più progetti

di investimento sul territorio di un dato Stato membro, le piattaforme multinazionali o regionali che raggruppano partner di più Stati membri o paesi terzi interessati a progetti in una determinata zona geografica e le piattaforme tematiche che riuniscono progetti di investimento in un dato settore»;

Vista la comunicazione (2008/C 155/02) della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti di Stato, tra le quali: *i*) che il mutuatario non si trovi in difficoltà finanziarie; *ii*) che l'entità della garanzia possa essere correttamente misurata al momento della concessione; *iii*) che la garanzia non assista più dell'80 percento del prestito o di altra obbligazione finanziaria in essere; *iv*) che per la garanzia venga pagato un prezzo orientato al mercato;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'art. 1, commi da 822 a 830, il quale prevede la possibilità che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale istituto nazionale di promozione, siano assistite dalla garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma 823, secondo il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il comma 828, secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»;

Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. della gestione separata per il finanziamento, mediante utilizzo del risparmio postale, di attività di interesse pubblico;

Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003, il quale prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8»;

Visto il documento congiunto della Commissione e della Banca Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for strategic investments, Rules applicable to operations with investment platforms and national promotional banks or institutions», pubblicato il 18 marzo 2016;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, pubblicato nella GURI 6 ottobre 2016, n. 234, che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, definisce i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione e l'operatività della garanzia dello Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, concernente l'ammissione alla garanzia dello Stato delle operazioni finanziarie ricomprese nelle piattaforme di investimento promosse da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede che «Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia del Fondo sono approvate, ai sensi dell'art. 1, comma 823, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati. Ciascun decreto di approvazione può individuare, nei limiti indicati dalla legge e dal presente decreto, ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire»;

Visto l'accordo sottoscritto in data 11 marzo 2016 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a., in qualità di Istituto Nazionale di Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects» finalizzata a sostenere la realizzazione di investimenti infrastrutturali, di ammontare minimo pari a 250 milioni di euro, nel comparto (a) delle reti di trasporto transeuropee (TEN-T, che comprendono tra l'altro le reti stradali, ferroviarie e marittime, oltre agli hub di rete); (b) delle reti energetiche transeuropee (TEN-E, che includono gli interventi finalizzati all'interconnessione, all'interoperabilità e allo sviluppo delle reti di trasporto del gas e dell'elettricità, anche ai fini di garantire la sicurezza e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico); (c) della banda larga; e (d) delle infrastrutture sociali (sanità, istruzione, cultura e ambiente) - secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un modello di gestione coordinata del processo di investimento finalizzato alla partecipazione congiunta al finanziamento di un progetto infrastrutturale;

Vista la nota prot. n. OPS/MA-1/2017-074/AM/ep del 19 luglio 2017 della Banca Europea per gli Investimenti con la quale (i) è stata comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'avvenuta approvazione in data 10 novembre 2016 da parte del Comitato per gli Investimenti del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici della piattaforma tematica di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects», ai sensi dell'Art. 9(5) del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, come regolata ai sensi dell'accordo sottoscritto in data 11 marzo 2016 tra la Cassa depositi e

prestiti S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti ivi allegato, ed (ii) è stato precisato che le singole operazioni saranno ammesse nell'ambito della suddetta piattaforma subordinatamente all'approvazione degli organi competenti della Banca Europea per gli Investimenti nonché all'approvazione da parte del Comitato per gli Investimenti del supporto della garanzia del FEIS ai sensi del suddetto regolamento (UE) 2015/1017;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. al Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 agosto 2017 ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016, contenente (i) la documentazione relativa all'ammissione dell'intervento al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici; (ii) la tipologia delle operazioni ammissibili nell'ambito della piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato, pari a euro 730 milioni, corrispondente a una percentuale massima dell'80% dell'esposizione di volta in volta assunta dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.; (iv) i criteri di calcolo delle commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come definiti nel documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects»»;

Vista la lettera di Consap S.p.a. prot. n. 0208449/17 del 14 settembre 2017, con la quale la stessa - in qualità di gestore del Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - ha confermato al Ministero dell'economia e delle finanze l'effettiva disponibilità di risorse a valere sul suddetto Fondo, a fronte dell'istanza presentata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

Ritenuto necessario, in relazione alle specificità delle operazioni finanziarie da garantire contenute nella citata piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia, così come previsto all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;

Vista la nota prot. n. 407 del 9 gennaio 2018 con la quale il Ministro dello sviluppo economico ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Vista la nota prot. n. 4439 del 6 febbraio 2018 con la quale il Ministro delle infrastrutture e trasporti ha espresso la propria intesa ai sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

- 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
- a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto in data 11 marzo 2016 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i) istituire e strutturare la Piattaforma finalizzata al sostegno alla realizzazione di investi-

menti infrastrutturali, di ammontare minimo pari a 250 milioni di euro, secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e (ii) definire un modello di gestione coordinata del processo di investimento finalizzato alla partecipazione congiunta al finanziamento di un progetto infrastrutturale;

- b) «BEI»: la Banca Europea per gli Investimenti;
- c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a., quale Istituto nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge;
- d) «Decreto»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016;
- *e)* «FEIS»: il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici di cui al regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2015;
- f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso da CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma;
- g) «Fondo»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825, della Legge;
- h) «Gestore»: la Consap S.p.a., società a capitale interamente pubblico, di cui il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per la gestione del Fondo, previa emanazione di un apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione da Consap S.p.a.;
 - i) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- *j)* «Piattaforma»: indica la piattaforma di investimento denominata «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects» approvata dal Comitato per gli Investimenti del FEIS in data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP;
- *k)* «Prenditori finali»: le imprese, di qualunque dimensione, economicamente e finanziariamente sane, che rispettino i requisiti di cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi da CDP nell'ambito della Piattaforma.

Art. 2.

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 823 della legge e dal decreto: (i) approva la Piattaforma, e (ii) stabilisce ulteriori modalità e condizioni per la concessione della garanzia del Fondo, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del decreto.

Art. 3.

Approvazione della piattaforma

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 823 della legge è approvata la Piattaforma, istituita tra CDP, in qualità di Istituto nazionale di promozione, e BEI.
- 2. In relazione alle operazioni di finanziamento da realizzare nell'ambito della Piattaforma, l'importo massimo

da garantire a valere sul Fondo è pari a euro 730 milioni. La percentuale massima di copertura della garanzia del Fondo sui singoli Finanziamenti CDP è pari all'80% dell'importo concesso da CDP.

Art. 4

Accantonamenti

- 1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, paragrafo (i) del Decreto, in relazione alla Piattaforma e tenuto conto dell'importo massimo da garantire a valere sul Fondo, è accantonata, a cura del Gestore, una somma pari a euro 58,4 milioni, sulla base di una percentuale di accantonamento pari all'8%.
- 2. CDP comunicherà al Gestore la conclusione delle attività a valere sulla Piattaforma. A decorrere dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte del Gestore, e ferme restando le garanzie del Fondo già concesse o per le quali sia stata presentata istanza ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto a tal data, (i) CDP non potrà presentare ulteriori istanze per richiedere la garanzia su operazioni a valere sulla Piattaforma, e (ii) ove a tal data CDP avesse richiesto garanzie del Fondo in relazione alla Piattaforma per un importo complessivo inferiore all'importo massimo da garantire di cui all'art. 3 comma 2, che precede, l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede sarà ridotto proporzionalmente a tale importo complessivo a cura del Gestore, e le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilità del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.
- 3. Il Gestore provvederà, inoltre, a ridurre di volta in volta l'accantonamento relativo alla Piattaforma di cui al comma 1 che precede, proporzionalmente alla riduzione dell'importo massimo da garantire, che si avrà a seguito di eventuali trasferimenti, in tutto o in parte, della partecipazione di CDP ai singoli Finanziamenti CDP a terzi istituti finanziatori, come risultanti dalla rendicontazione periodica che CDP fornirà al Gestore. Le risorse conseguentemente liberate potranno rientrare nelle disponibilità del Fondo a copertura di eventuali ulteriori impegni su piattaforme di investimento promosse da CDP.

Art. 5.

Ulteriori modalità e condizioni di operatività della garanzia dello Stato in ragione delle peculiarità delle operazioni contenute nella Piattaforma

1. Per ragioni di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in caso di escussione della garanzia del Fondo, nonché nell'ipotesi di escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato di cui all'art. 10, comma 1 del decreto, il Gestore potrà avvalersi direttamente di CDP, con facoltà di sub-delega, per le procedure di recupero della somma pagata, degli interessi maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute. Le somme recuperate da CDP, al

netto degli eventuali costi di recupero e in ragione della rispettiva esposizione, dovranno essere corrisposte pro quota in favore del Fondo ovvero, nell'ipotesi di escussione della garanzia dello Stato, versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Onerosità della garanzia del Fondo

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la garanzia del Fondo è riconosciuta a titolo oneroso. A decorrere dalla data di concessione della garanzia, il Fondo maturerà il diritto a percepire la remunerazione per la garanzia da parte di CDP. La commissione di garanzia sarà calcolata e versata secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, a valere sulla quota del Finanziamento CDP assistito dalla garanzia del Fondo e sarà pari (pro-quota) alla remunerazione di CDP per la concessione dei relativi Finanziamenti CDP, ad esclusione del costo della provvista finanziaria, dei costi di strutturazione e delle commissioni di gestione, come desumibili da idonea documentazione trasmessa da CDP.

2. La remunerazione dei Finanziamenti CDP è definita in base al documento tecnico denominato «Criteri per la determinazione della remunerazione a mercato della garanzia dello Stato rilasciata a favore di CDP a valere sulla piattaforma di investimento «EFSI Thematic Investment Platform concerning Large Infrastructure Projects»». Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del Decreto, la commissione di garanzia è commisurata alla remunerazione richiesta da CDP per la partecipazione a ciascuna operazione finanziaria. In particolare: i) in caso di mancato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP non procederà a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo e potrà procedere all'escussione della garanzia ai sensi e nei termini dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto; ii) in caso di parziale pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP procederà a corrispondere la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo solo nella misura in cui l'ammontare pagato dal Prenditore finale sia capiente a coprire il costo della provvista sostenuto da CDP e le eventuali commissioni di gestione; iii) in caso di ritardato pagamento della rata di pre-ammortamento o di ammortamento da parte del Prenditore finale, CDP retrocederà la commissione di garanzia al conto di Tesoreria del Fondo entro trenta giorni dall'av-

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2018

Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 442

18A03599

DECRETO 6 aprile 2018.

Modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente la riforma delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Vista la legge del 31 dicembre 2009, n. 196 recante norme di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e*), *f*) e *g*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;

Visto l'art. 9, comma 2-quater, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle diposizioni legislative vigenti» che ha previsto, all'art. 1, comma 173, l'inserimento all'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, dei commi 2-bis e 2-ter;

Visto in particolare l'art. 10, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge n. 128/2013, come modificato dalla legge n. 107/2015, che prevede:

al comma 1 «[...] di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di



immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici [...]»;

al comma 2-bis, per le medesime finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che «le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'art. 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata legge n. 311 del 2004. [...]»;

al comma 2-ter che «le modalità di attuazione del comma 2-bis sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [...]».

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del 23 gennaio 2015 recante «Modalità di attuazione della disposizione legislativa relativa a operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»;

Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, relativo al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, di approvazione del «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 recante la «Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»;

Visto lo stanziamento sul capitolo 7225 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari ad euro 4 milioni annui dal 2016 al 2045, relativo all'attuazione degli interventi sopraindicati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2016 e 2017 sono conservati in bilancio e saranno utilizzati dal 2018 come contributi diretti alle Istituzioni AFAM;

Considerato che, in relazione ai tempi necessari per l'attuazione della sopraindicata normativa, anche gli importi di 4 milioni di euro relativi agli anni 2018 e 2019 dovranno essere utilizzati come contributo diretto alle Istituzioni AFAM;

Ritenuta la necessità di definire, mediante l'adozione di un decreto di concerto dei Ministri interessati, le modalità di attuazione della sopraindicata normativa, che consentano di ripartire tale stanziamento sulla base di parametri oggettivi di necessità, equità ed efficienza nella realizzazione degli interventi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

- 1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell' art. 10, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le modalità di attuazione degli interventi di edilizia delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) previsti dalla norma stessa, attraverso:
- A. l'assegnazione di un contributo diretto alle Istituzioni, con riferimento alla complessiva somma di € 16.000.000,00 relativa alla quota degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019:
- B. la stipula di mutui, di durata pari a 26 anni, con oneri di ammortamento, per l'importo complessivo di € 4.000.000,00 annui (comprensivi della quota capitale e interessi) a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 2.

Soggetti e beni immobili ammissibili a finanziamento

- 1. Possono presentare le richieste di finanziamento di cui al presente decreto le Istituzioni di seguito elencate che presentino, ai sensi del comma 2, una situazione di strutturale equilibrio di bilancio:
 - a) le Accademie statali di Belle Arti;
 - b) i Conservatori di musica statali;

— 43 -

c) gli Istituti statali per le industrie artistiche;



- d) l'Accademia nazionale di danza e l'Accademia nazionale di arte drammatica.
- 2. Lo strutturale equilibrio di bilancio deve essere certificato a seguito di avanzo di amministrazione certificato e copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio, completi della relazione dei revisori dei conti. Lo strutturale equilibrio di bilancio si considera conseguito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, quando, sia in fase di previsione che di rendiconto, si registra un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Ai fini della determinazione del saldo, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, nella misura di quanto effettivamente realizzato, solo successivamente all'approvazione del rendiconto. Le Istituzioni di cui al comma 1 possono, pertanto, presentare le richieste di finanziamento solo qualora i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio soddisfino i requisiti del presente comma.
- 3. Gli interventi finanziabili riguardano i beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali delle Istituzioni di cui al comma 1. Tali beni immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà:
- a) delle Istituzioni di cui al comma 1, ovvero acquisibili con risorse proprie in base ad un contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l'Istituzione deve possedere, al momento della presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena disponibilità delle risorse per l'acquisto dell'immobile, da perfezionare entro il termine dell'accettazione del finanziamento di cui all'art. 5, comma 7;
- b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata pari ad almeno 19 anni prorogabili;
- c) di enti territoriali o altri pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni di cui al comma 1 per una durata residua non inferiore a quella prevista dal mutuo e per i quali gli enti concedenti abbiano assunto l'obbligo, in caso di alienazione dell'immobile o di richiesta di restituzione anticipata, di versare all'entrata di bilancio dello Stato, alle rispettive scadenze, le somme corrispondenti alle residue rate di ammortamento.
- 4. Sono esclusi gli immobili adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per i quali trova applicazione la legge 23 dicembre 2000, n. 338.

Art. 3.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento programmi unitari (uno o più interventi tra loro coordinati che vengono compresi in un'unica richiesta) relativi a costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l'ampliamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico sugli immobili di cui all'art. 2, comma 3. È ammessa la costruzione su aree che al momento della presentazione della domanda risultano di proprietà dell'Istituzione o assegnate in diritto di superficie a tempo indeterminato ovvero di durata residua almeno pari a quella del mutuo, nei casi in cui l'area sia di proprietà pubblica.

- 2. Sono altresì finanziabili le spese per l'esecuzione dei lavori e delle forniture necessarie alla realizzazione del programma, nonché le spese per impianti, arredi e attrezzature entro il limite del 10% del costo complessivo, sempre che siano inerenti alla fruibilità degli immobili.
- 3. Le spese tecniche (progettazione esecutiva, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo, validazione, ecc.), sono altresì comprese nel finanziamento. Le spese per gli imprevisti inseriti nel quadro economico non possono eccedere il 10% del costo totale di cui è richiesto il finanziamento e saranno finanziate, entro il suddetto limite, solo in caso di varianti approvate con perizia suppletiva in aumento.
- 4. Sono ammesse al finanziamento le spese previste nella richiesta presentata solo se effettivamente sostenute in data successiva alla data di adozione del presente decreto, purché adeguatamente documentate.
- 5. Sono esclusi dal finanziamento gli interventi per i quali, alla data di adozione del presente decreto, sia già stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori.

Art. 4.

Requisiti di ammissibilità dei programmi

- 1 Il progetto allegato ai programmi deve essere almeno di livello definitivo, ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, completo di dichiarazione del tecnico progettista che certifichi la rispondenza alla definizione di legge del progetto, nonché dell'elenco degli elaborati. Il programma deve suddividere il costo dell'intervento nelle annualità alle quali si riferisce in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, anche ai fini di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
- 2 Il costo previsto per l'intervento deve essere congruo rispetto all'entità delle opere e alle prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenuto conto anche dei requisiti minimi dimensionali delle strutture adibite all'alta formazione artistica e musicale definiti dall'ANVUR. La congruità dei costi deve essere dimostrata indicando i tariffari o i listini presi a base per la determinazione dei prezzi.
- 3 Il programma deve prevedere, secondo i criteri di cui all'art. 5, una richiesta di finanziamento pari a:
- a. massimo 1.000.000,00 euro per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. A (nel seguito, programmi di tipo A);
- b. almeno 1.000.000,00 euro, e, comunque, non più di 10.000.000,00 euro, per i programmi finanziabili ai sensi dell'art. 1, lett. B (nel seguito, programmi di tipo *B*).

Art. 5.

Presentazione e valutazione delle richieste di finanziamento

1 Le richieste di finanziamento, entro un limite massimo di due per ogni singola Istituzione di cui al massimo una di tipo A) e una di tipo B), dovranno essere presentate secondo le modalità e le indicazioni operative definite dalla competente Direzione generale entro dieci giorni

dalla pubblicazione del presente decreto neulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, attraverso procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

entro novanta giorni, per gli interventi di tipo A; entro centottanta giorni, per gli interventi di tipo B.

- 2. Le richieste di cui al comma 1 sono valutate da un'apposita Commissione, composta da 5 componenti e nominata con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
- 3. La Commissione valuta i programmi presentati sulla base dei seguenti criteri:
- *a)* rilevanza del programma unitario, in relazione alla popolazione studentesca destinataria dello stesso (max punti 20);
- b) economicità e efficienza, in relazione al costo di realizzazione, al risparmio di costi a regime, alla localizzazione urbana e geografica (nel caso di nuove costruzioni) e alle caratteristiche specifiche dell'intervento (max 20 punti);
- c) qualità, in relazione alla funzionalità, alla sicurezza, alla sostenibilità ambientale e innovazione tecnica delle soluzioni adottate (ad esempio, accorgimenti per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, l'adeguamento tecnologico, il risparmio energetico, misure per il contenimento del consumo idrico, sistemi di gestione differenziata dei rifiuti, ecc.) (max 30 punti);
- d) programma teso alla ristrutturazione o alla rifunzionalizzazione di immobili, al fine di riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente, con particolare riferimento ad immobili di interesse storico, nonché ad interventi in contesto di rilevante valore paesaggistico ed ambientale (max 10 punti);
- e) compartecipazione finanziaria da parte del proponente o di altri enti pubblici o privati (max 20 punti);
- 4. In aggiunta a quanto indicato al comma 3, si prevedono i seguenti criteri:

per i programmi di tipo A)

- f) carattere di urgenza e indifferibilità (max 30 punti); per i programmi di tipo B)
- g) rapidità del risultato di utilizzabilità dell'opera in funzione del livello di progettazione raggiunta (esecutivo) e/o della presenza dei provvedimenti autorizzativi (permessi di costruire, autorizzazioni, nulla osta etc.) (max 20 punti);
- h) connessione del programma unitario di interventi a programmi preordinati alla federazione ovvero alla fusione con altre Istituzioni di cui all'art. 2 (max 10 punti).
- 5. Il contributo viene assegnato alle Istituzioni con riferimento agli interventi contenuti nel programma e ai costi ritenuti ammissibili, procedendo in ordine di graduatoria e fino a concorrenza degli importi disponibili per le due tipologie A) e B). A parità di punteggio, è data preferenza al programma per il quale è presente il progetto esecutivo e, in subordine, a quello più rilevante in termini di popo-

lazione studentesca. Ove il fabbisogno di risorse per la graduatoria degli interventi di tipo A sia inferiore all'ammontare delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lett. A, le risorse eccedenti sono utilizzate per finanziare con contributo diretto i programmi di tipo B, procedendo secondo l'ordine di graduatoria.

- 6. La Commissione, sulla base dei criteri di valutazione indicati nel comma 3, propone le due graduatorie relative agli interventi:
- di tipo A), entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento;
- di tipo B), entro novanta giorni dal termine di presentazione delle richieste di finanziamento.
- 7. Le due graduatorie sono approvate con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e riportano la quota di contributo complessivo assegnato per i programmi di tipo *A*), ovvero la quota di contributo annuo assegnato, che costituisce, in ogni caso, il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato, per i programmi di tipo *B*). Entro 30 giorni dall'adozione del decreto, le Istituzioni interessate provvedono a comunicare alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca l'accettazione del finanziamento, con gli obblighi dallo stesso derivanti.

Art. 6.

Autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali

Con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene disposta l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali, mediante erogazione diretta e mediante stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, da parte delle Istituzioni utilmente collocate nelle due graduatorie approvate con il decreto di cui all'art. 5, comma 7, da adottare entro 90 giorni dalla comunicazione dell'accettazione di cui al citato art. 5, comma 7.

Art. 7.

Stipula dei mutui

I mutui sono stipulati dalle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 6, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la società Cassa depositi e prestiti S.p.a., ovvero previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8.

Assegnazione ed erogazione dei finanziamenti

- 1. Ai fini delle erogazioni del contributo diretto, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano direttamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici e secondo le modalità e i termini definiti dalla competente Direzione generale.
- 2. Ai fini delle erogazioni dei contributi pluriennali mediante stipula di appositi mutui con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, le Istituzioni, previa verifica dei revisori dei conti, attestano agli istituti finanziatori l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute, certificate in base alla vigente normativa che disciplina l'esecuzione dei lavori pubblici, e trasmettono ai medesimi istituti finanziatori la relativa richiesta di erogazione, secondo le modalità stabilite nel contratto di mutuo, al fine di garantire le erogazioni nello stesso esercizio finanziario in cui le Istituzioni hanno effettuato i pagamenti. Le Istituzioni comunicano alla competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'avvenuta attestazione e trasmissione.
- 3. La competente Direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettua il monitoraggio dello stato di realizzazione degli interventi finanziati, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In caso di impossibilità a realizzare il programma finanziato o in caso di violazione degli obblighi di cui al successivo comma 5, accertati in sede di monitoraggio, l'assegnazione viene revocata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, potrà essere autorizzato l'utilizzo di eventuali economie che si realizzino a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori da parte delle Istituzioni o che si rendano disponibili nel corso della realizzazione dei programmi, anche ai sensi del precedente comma 3 e del successivo comma 5 (i), per il finanziamento di programmi di altre Istituzioni, riportati nelle graduatorie di cui al precedente art. 5, comma 7, e non finanziati per carenza di risorse.
- 5. Sulla Istituzione finanziata gravano i seguenti obblighi:
- (i) completamento dell'opera, pena la revoca dei contributi assegnati. Per eventi e cause di forza maggiore, può essere autorizzata, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, la parziale realizzazione dell'opera, con una proporzionale riduzione dei contributi pluriennali assegnati;
- (ii) mantenimento della destinazione d'uso della struttura per tutta la durata del mutuo ovvero per diciannove anni per i beni immobili appartenenti allo Stato, pena il pagamento da parte dell'Istituzione, con oneri a carico del proprio bilancio, di tutte le rate residue del mutuo, fatti salvi i casi di restituzione anticipata di immobili non di propria proprietà in relazione anche a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. *c*);

(iii) per gli immobili di proprietà dell'Istituzione divieto di alienazione per almeno la durata del mutuo, salvo preventiva restituzione allo Stato dell'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi e degli eventuali oneri per l'estinzione del mutuo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lett. c) in caso di alienazione di immobili di proprietà di enti territoriali e di altri enti pubblici.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile, ed è successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 aprile 2018

Il Ministro dell'economia e delle finanze PADOAN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fedeli

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 665

18A03549

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 gennaio 2018.

Modifiche degli allegati ai decreti 19 febbraio 2009 e 8 gennaio 2009 - relativamente alla classe delle lauree (L/SNT2) e alla classe delle lauree magistrali (LM/SNT2) in professioni sanitarie della riabilitazione. (Prot. n. 52)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», e, in particolare, l'art. 11, commi 1 e 2;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 95;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto 19 febbraio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 2009, n. 119, riguardante la determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto 8 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 2009, n. 122, riguardante la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

Vista la motivata richiesta delle principali società scientifiche di studi linguistici;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dei citati decreti dell'8 gennaio 2009 e del 19 febbraio 2009 al fine di valorizzare gli insegnamenti linguistici negli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale L/SNT2 ed LM/SNT2;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza dell'11 luglio 2017;

Vista la nota prot. 51336 in data 10 ottobre 2017, con la quale il Ministero della salute ha espresso parere favorevole alla modifica approvata con il citato parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 19 febbraio 2009, riguardante la determinazione delle classi delle lauree per le professioni sanitarie, nella parte relativa alla classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2, è modificato come segue:

l'ambito disciplinare caratterizzante «Scienze della logopedia» viene articolato in due sottoambiti: un sottoambito «Scienze del linguaggio teoriche e applicative» contenente i settori L-LIN/01 - Glottologia e linguistica e M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi, al quale sono riservati 5 CFU, ed un sottoambito generale «Scienze teorico-pratiche della logopedia» contenente i rimanenti settori. Il settore di riferimento del corso di studio dev'essere scelto tra quelli del secondo sottoambito; all'ambito nel suo complesso continuano a essere riservati per il profilo «logopedista» almeno 30 CFU.

Art. 2.

L'allegato al decreto 8 gennaio 2009, riguardante la determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, nella parte relativa alla classe delle lauree magistrali in scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione LM/SNT2, è modificato come segue:

l'ambito disciplinare caratterizzante «Scienze della logopedia» viene articolato in due sottoambiti: un sottoambito «Scienze del linguaggio teoriche e applicative» contenente i settori L-LIN/01 - Glottologia e linguistica e M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi al quale sono riservati 3 CFU, e un sottoambito generale «Scienze teorico-pratiche della logopedia» contenente i rimanenti settori. All'ambito nel suo complesso continuano a essere riservati per l'ambito professionale della «logopedia» almeno 20 CFU.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2018

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Fedell

Il Ministro della salute Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 370

18A03594

DECRETO 24 aprile 2018.

Abilitazione alla SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Trapani un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni

alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale il «Centro Gestalt - Scuola di specializzazione in psicoterapia Gestaltica integrata» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede principale di Genova, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il decreto in data 7 maggio 2010 di autorizzazione a cambiare la denominazione dell'Istituto in «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata»;

Visto il decreto in data 2 agosto 2012 di autorizzazione ad attivare la sede periferica di Torre Annunziata (NA);

Visto il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizzazione al trasferimento della sede principale da Genova a Torre Annunziata ed al trasferimento della sede periferica di Genova, da via Cairoli n. 8/6 a via Santi Giacomo e Filippo n. 35/6;

Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di autorizzazione al trasferimento della sede didattica principale di Torre Annunziata, da via Dante n. 1/D a via Vittorio Veneto n. 240;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Trapani, via Abruzzo, 6, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto n. 509 del 1998;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 21 dicembre 2017;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) nella riunione del 28 marzo 2018, trasmessa con nota prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «SiPGI - Scuola in psicoterapia Gestaltica integrata» è autorizzata ad istituire e ad attivare, nella sede periferica di Trapani, via

Abruzzo, 6, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento della sede principale.

Art. 2.

Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 10 unità e, per l'intero corso, a 40 unità

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: Mancini

18A03595

DECRETO 24 aprile 2018.

Abilitazione dell'«Istituto di Terapia Familiare di Reggio Calabria e Messina», ad istituire e ad attivare nella sede di Reggio Calabria un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b*) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1 febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali l'Istituto di terapia familiare di Reggio Calabria e Messina» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Reggio Calabria, via Domenico Tripepi n. 9 – per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto il parere favorevole, espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella riunione del 2 febbraio 2018;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) nella seduta del 28 marzo 2018, trasmessa con nota prot. 1743 del 5 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

- 1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto di terapia familiare di Reggio Calabria e Messina» è abilitato ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Reggio Calabria, via Domenico Tripepi n. 9 ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.
- 2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: Mancini

18A03596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium).

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata l'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck»;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 18 dicembre 2003, con il quale è stato attribuito al Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck»;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 64 del 17 marzo 2016, con il quale è stato confermato al Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Speck Alto Adige/ Südtiroler Markenspeck/ Südtiroler Speck»;



Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge n. 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge n.154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 8 gennaio 2018, prot. Mipaaf n. 1250;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) nella nuova versione registrata al numero di repertorio 7887 ed al numero di raccolta 6741, con atto a firma del notaio Felipe Benvenutti;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio tutela Speck Alto Adige (in tedesco Südtiroler Speck Consortium) nella nuova versione registrata al numero di repertorio 7887 ed al numero di raccolta 6741, con atto a firma del notaio Felipe Benvenutti.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma 27 aprile 2018

Il dirigente: Polizzi

18A03394

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva DOP Terre di Siena.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge 281 del 7 novembre 2000 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Terre di Siena»;

Visto il decreto dell'8 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 247 del 23 ottobre 2001 con il quale è stato attribuito al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Terre di Siena DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre di Siena»:

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 159 del 9 luglio 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Terre di Siena DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Terre di Siena»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-bis all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Terre di Siena DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 12656;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Terre di Siena DOP nella nuova versione modificata in data 17 gennaio 2018, alla presenza del notaio Riccardo Coppini;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela dell'olio extra vergine di oliva Terre di Siena DOP nella nuova versione modificata in data 17 gennaio 2018, alla presenza del notaio Riccardo Coppini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: Polizzi

18A03555

DECRETO 27 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette

(DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 134 della Commissione del 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 15 del 21 gennaio 1998 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Capocollo di Calabria» e la denominazione di origine protetta «Pancetta di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 74 del 29 marzo 2007, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Capocollo di Calabria», per la DOP «Pancetta di Calabria», per la DOP «Soppressata di Calabria» e per la DOP «Salsiccia di Calabria»;

Visto il decreto del 2 agosto 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale - n. 190 del 16 agosto 2017, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Capocollo di Calabria» e per la DOP «Pancetta di Calabria»;

Vista la legge 28 luglio 2016 n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17 bis all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 6 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 15830;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta nella nuova versione registrata a Cosenza in data 7 agosto 2017, al numero di repertorio 323341 ed al numero di raccolta 57151, con atto a firma del notaio Leucio Gisonna;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a denominazione d'origine protetta registrato Cosenza in data 7 agosto 2017, al numero di repertorio 323341 ed al numero di raccolta 57151, con atto a firma del notaio Leucio Gisonna.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficia-le* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2018

Il dirigente: Polizzi

18A03556

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 aprile 2018.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italedi società cooperativa in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Italedi società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla sopra citata revisione, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di \in 300.723,00, si riscontra una massa debitoria di \in 487.489,00 ed un patrimonio netto negativo di \in -186.766,00;

Considerato che in data 25 gennaio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Italedi società cooperativa in liquidazione», con sede in Torino (codice fiscale 10979350013) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Margherita Corrado, nata a Canelli (AT) il 22 marzo 1968 (codice fiscale CRRMGH68C62B594F), e domiciliato in Alba (CN), via Vida n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 aprile 2018

D'ordine del Ministro Il Capo di Gabinetto Somma

18A03552

DECRETO 2 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «V.D.A. Vendita Distribuzione Alimentare Cooperativa di Lavoro a r.l.», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fallimentare) ed in particolare l'art. 37, l'art. 198 e l'art. 199;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 2006, n. 357/2006, con il quale la «V.D.A. Vendita Distribuzione Alimentari Cooperativa di Lavoro a r.l.», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Rosario Munizza ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 novembre 2017, n. 624/2017, con il quale è stato nominato commissario liquidatore il dott. Giovanni Luca Cezza, in sostituzione del dott. Rosario Munizza, revocato;

Vista la nota pervenuta in data 5 gennaio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giovanni Luca Cezza dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto a sorte attraverso un sistema informativo, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente l'«Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati all'attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicato sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Tomasi, nato a Roma il 13 settembre 1969 (codice fiscale TMSFNC69P13H501Q), ivi domiciliato in via Troilo il Grande n. 3, in sostituzione del dott. Giovanni Luca Cezza, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: Calenda

18A03550

DECRETO 2 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Vision società cooperativa» in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2018, n. 86/2018, con il quale la «Vision società cooperativa», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola D'Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico:

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Nicola D'Angelo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Tomasi, nato a Roma il 13 settembre 1969 (codice fiscale TMSFNC69P13H501Q), ivi domiciliato in via Troilo il Grande n. 3, in sostituzione del dott. Nicola D'Angelo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: Calenda

18A03551

DECRETO 2 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «AST Ambiente Sviluppo Territorio società cooperativa sociale», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2018, n. 88/2018, con il quale la «AST Ambiente Sviluppo Territorio società cooperativa sociale», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola D'Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Nicola D'Angelo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Tomasi, nato a Roma il 13 settembre 1969 (codice fiscale TMSFN-C69P13H501Q), ivi domiciliato in via Troilo il Grande n. 3, in sostituzione del dott. Nicola D'Angelo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: Calenda

18A03553

DECRETO 2 maggio 2018.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Roma Limo» società cooperativa, in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2018, n. 87/2018, con il quale la «Società cooperativa Roma limo», con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Nicola D'Angelo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 6 febbraio 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico:

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Nicola D'Angelo. dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazio-

ni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Francesco Tomasi, nato a Roma il 13 settembre 1969 (C.F. TMSFNC-69P13H501Q), ivi domiciliato in via Troilo il Grande n. 3, in sostituzione del dott. Nicola D'Angelo, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 2 maggio 2018

Il Ministro: Calenda

18A03554

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

— 55 -

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 2 maggio 2018.

Linee Guida n. 2, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa».

PREMESSA.

Al fine di facilitare le stazioni appaltanti e gli operatori economici, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l'Autorità ha predisposto le presenti linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni operative per il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e la successiva aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cd. decreto correttivo), l'ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti che riguardano in particolare l'ambito oggettivo di applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo. Tali modifiche riguardano direttamente l'art. 95 del codice, ma anche talune disposizioni specifiche novellate dal correttivo.

Le linee guida trovano applicazione nelle procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell'affidamento, le disposizioni contenute nell'art. 95 del codice. Si raccomanda alle stazioni appaltanti di definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l'attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all'individuazione dell'offerta economicamen-

te più vantaggiosa; devono, pertanto, essere evitate formulazioni oscure o ambigue, assicurando la trasparenza dell'attività e la consapevolezza della partecipazione.

Si raccomanda altresì di elaborare modelli, anche in formato elettronico, che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti.

I. Il quadro normativo.

L'art. 95, comma 2, del codice prevede che, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti aggiudicano gli appalti e affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla base del criterio dell'OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.

Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che può — e non deve — essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lettera *d)*, per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi 2 e 8;

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'art. 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Atale casistica si aggiunge quanto previsto dall'art. 148, comma 6, per quanto riguarda l'affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.

Per servizi e forniture «con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato» devono intendersi quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali.

I servizi e le forniture «caratterizzati da elevata ripetitività» soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.

In sostanza, la norma citata consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all'importo del contratto). Ciò si verifica quando le condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando o quando, per gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di qualità, sono ridotti, in quanto la stazione appaltante predispone il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita di un rilancio competitivo su aspetti e caratteristiche che vengono compiutamente definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o la stessa ha una lunga esperienza nell'acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi.

Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono procedere all'aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 5, devono dare adeguata motivazione della scelta effettuata ed esplicitare nel bando il criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi all'utilizzo di criteri di efficacia nel caso di approccio costo/efficacia anche con riferimento al costo del ciclo di vita). Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un particolare fornitore, poiché ad esempio si sono considerate come standardizzate le caratteristiche del prodotto offerto dal singolo fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato.

Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi della norma generale di cui all'art. 95, comma 3, i contratti relativi a:

- a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto art. 50, comma 1, ultimo periodo), fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a);
- b) i servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro.

Oltre alle ipotesi appena descritte, si riscontrano, nel codice, ipotesi speciali nelle quali è prescritto che l'aggiudicazione avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e, in alcuni casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi di valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono:

- a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1);
- b) partenariato per l'innovazione (art. 65, comma 4);
- c) affidamento di servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi, servizi di prestazioni sociali, altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative, così come individuati dall'art. 142, commi 5-bis e 5-septies, in quanto non compresi dall'ipotesi sub 95, comma 3, lettera a);
- d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi dell'art. 144, comma 1;
- *e)* affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi dell'art. 144, comma 6;
 - f) finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 4;
- g) locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 2;
- h) contratto di disponibilità, ai sensi dell'art. 188, comma 3;
- *i*) affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 195, comma 4.

L'art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al codice, di cui al decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta in modo tale da dare spazio a criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

La scelta del criterio di aggiudicazione, la definizione dei criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo per la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso della vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione della documentazione di gara.

Si raccomanda, pertanto:

- a) in fase di programmazione, di definire le caratteristiche dell'affidamento che consentono di verificare la sussistenza delle condizioni per le quali il codice e le presenti linee guida prescrivono o consentono l'utilizzo di un particolare criterio di aggiudicazione;
- b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi;
- c) in sede di adozione della determina a contrarre e di elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta definizione degli ulteriori elementi.



II. I criteri di valutazione.

L'idea sottostante al nuovo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica amministrazione quando acquista lavori, servizi o forniture per soddisfare direttamente proprie esigenze o per offrire determinati servizi all'utenza non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità di ciò che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola un trade-off tra costo e qualità e la gara è considerata come il modo più idoneo per garantire il miglior bilanciamento tra queste due esigenze. Nella fase del disegno della gara la stazione appaltante (qualificata) deve individuare concretamente i propri obiettivi (di regola molteplici), attribuire un peso relativo a ciascuno di essi, definire le modalità attraverso cui viene valutato il grado di adeguatezza di ciascuna offerta rispetto al singolo obiettivo, nonché sintetizzare le informazioni relative a ciascuna offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste scelte ha un impatto neutro sui risultati della gara. Le presenti linee guida sono finalizzate a dare indicazioni operative che possano aiutare le stazioni appaltanti nell'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la definizione degli obiettivi che intende perseguire e l'importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si traduce nell'individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le caratteristiche tecniche, l'impatto sociale e sull'ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in considerazione nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa deve essere misurabile. La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento e non può, quindi, essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale.

In generale, nella definizione dei criteri di valutazione delle offerte, le stazioni appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l'oggetto del contratto, delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di riferimento è in grado di esprimere.

L'art. 95, comma 6, del codice prevede che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi all'oggetto dell'appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto quei criteri che:

riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale); attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti dalla stazione appaltante ai fini della soddisfazione delle proprie esigenze e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dal codice.

Sempre all'art. 95, comma 6, del codice vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:

- *a)* qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni);
- b) possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto;
- c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione»;
- d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;
- e) organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
- f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
- g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; a tal fine, i criteri di valutazione prevedono l'attribuzione di specifici punteggi qualora vengano proposte condizioni superiori a quelle minime previste dai CAM con riferimento alle specifiche di base e alle clausole contrattuali/condizioni di esecuzione o siano proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM, dalle specifiche tecniche premianti (appositamente elaborate per le procedure aggiudicate sulla base del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo).

In generale, le stazioni appaltanti devono individuare criteri di valutazione concretamente idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi

valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le condizioni minime — incluso il prezzo — con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati; si dovrebbe attribuire un punteggio positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto a base di gara.

Si deve anche considerare che con l'elenco di cui all'art. 95, viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che aveva caratterizzato a lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella valutazione delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l'affidabilità dell'offerta o di valorizzare caratteristiche dell'offerta ritenute particolarmente meritevoli; in ogni caso, devono riguardare aspetti, quali quelli indicati dal codice, che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione. Naturalmente, anche in questo caso, la valutazione dell'offerta riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta per la partecipazione alla gara, purché ciò non si traduca in un escamotage per introdurre criteri dimensionali.

Al comma 13 dell'art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici, le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell'offerta criteri premiali legati al rating di legalità e di impresa dell'offerente, all'impatto sulla salute e sull'ambiente (ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero) e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Si ricorda che il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. A meno che la stazione appaltante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il rating, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o l'impiego delle misure previste per l'attribuzione del rating. In particolare, per i soggetti che non possono accedere al rating di legalità, la stazione appaltante potrebbe indicare gli elementi presenti nel rating di legalità (di cui alla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento rating di legalità «Regolamento di attuazione dell'art. 5-ter del decreto-legge n. 1/2012, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 29/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 62/2012» e successivi aggiornamenti), diversi da quelli già considerati ai fini della qualificazione, per i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata la presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con un numero di «stellette» ritenuto idoneo.

Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione si suggerisce alle stazioni appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14, nei criteri di aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualità/prezzo, il bando può prevedere la richiesta di varianti, secondo le modalità ivi descritte.

Tali varianti devono essere comunque collegate all'oggetto dell'appalto, avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara ed essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono tener conto delle risultanze delle varie fasi di progettazione ed essere finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio.

Ai sensi del comma 14-bis, in caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta. La norma impedisce alla stazione appaltante di stimolare un confronto competitivo su varianti di tipo meramente quantitativo nel senso dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del principio di economicità di esecuzione ovvero di qualità della prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono prestare attenzione alla qualità, visto che la quantità sconta le valutazioni dell'offerente (sulla base di quanto è stato già definito dalla stazione appaltante nel progetto e nel capitolato tecnico) nella parte riservata al prezzo.

Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici, tenuto conto della formulazione dell'art. 95, comma 7, si ritiene che, quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l'individuazione dell'OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l'elemento economico può essere valutato in termini di prezzo o di costo.

È opportuno ricordare che il codice, recependo le indicazioni contenute nella direttiva 2014/24/UE, prevede che l'elemento costo nell'ambito dell'OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi. Ai sensi del considerando 96 della citata direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, l'uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità ambientali quali l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali del ciclo di vita.

Il criterio del costo, quale costo del ciclo di vita, consente quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi del ciclo di vita dei lavori/beni/servizi e di procedere a una valutazione complessiva dell'impatto economico

degli stessi nonché a una valutazione dei costi che più direttamente ricadono sulla stazione appaltante (in ultima analisi sintetizzabili in un «prezzo»); il criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo previsto nell'ambito dell'offerta, quale indice sintetico e diretto dei profili economici dell'offerta;

Mentre con la direttiva 2004/18/CE e il decreto legislativo n. 163/2006 non era possibile assegnare al prezzo un punteggio particolarmente basso (o nullo) o prevedere una metodologia di calcolo tale da azzerare di fatto la componente prezzo, attualmente tale possibilità è ammessa dall'art. 95, comma 7, del codice, secondo il quale è possibile competere esclusivamente sulla qualità.

La norma lascia però aperta la definizione delle fattispecie per le quali è possibile annullare l'elemento costo nell'ambito dell'OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all'art. 95, comma 2, per l'individuazione dei casi in cui si può ricorrere al prezzo fisso: i casi in cui sono presenti «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale casistica però non è esaustiva, in considerazione della locuzione «anche» utilizzata per il suddetto rimando.

L'indeterminatezza contenuta nel codice sembra presente anche nella direttiva 2014/24/UE, laddove all'art. 67, paragrafo 2, indica genericamente che «l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi». Invero, al considerando 92 è esplicitato che «la decisione di aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri che prescindono dai costi» e al successivo considerando 93 che nei casi in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio o il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare il rapporto qualità/prezzo per aggiudicare un appalto.

Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni appaltanti decidano di determinare il prezzo dell'affidamento per fattispecie diverse da quelle per le quali vi è una norma di legge che lo preveda, le stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con attenzione le modalità di calcolo o stima del prezzo o costo fisso. Ciò al fine di evitare che il prezzo sia troppo contenuto per permettere la partecipazione di imprese «corrette» o troppo elevato, producendo danni per la stazione appaltante.

In sostanza, fuori dai casi di cui all'art. 97, comma 2, del codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono adeguatamente motivare sulle ragioni alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per il calcolo del prezzo o costo fisso, in base al quale verrà remunerato l'oggetto dell'acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli elementi che emergono a seguito di un'esaustiva indagine di mercato, rispetto alla quale possono essere presi a riferimento, oltre agli elementi già richiamati dalla normativa, l'osservazione dei prezzi praticati in situazioni analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti. Non si può ricorrere a un affidamento basato sul prezzo o costo fisso, anche quando le imprese praticano prezzi simili, se le soluzioni presenti sul mercato comportano comunque costi di manutenzione o di smaltimento diversificati o esternalità ambientali o sociali che le stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione per il calcolo del costo del ciclo di vita.

III. La ponderazione.

I «pesi» o «punteggi» (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio).

La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna componente dell'offerta, a ciascun criterio o subcriterio è rimessa alla stazione appaltante che deve tener conto delle specificità dell'appalto e, dunque, dell'importanza relativa della componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.

Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in considerazione nella scelta dell'offerta migliore, preservandone l'equilibrio relativo ed evitando situazioni di esaltazione o svilimento di determinati profili a scapito di altri.

In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio deve risultare proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri nonché ai bisogni della stazione appaltante.

Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione, la stazione appaltante deve altresì tener conto della concreta diffusione della caratteristica oggetto di valutazione ovvero delle reali possibilità di svilupparla. Tali considerazioni consentono altresì la definizione dell'ordine di importanza dei criteri, laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile per ragioni oggettive.

Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l'oggetto dell'affidamento; a tal proposito è opportuno:

a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri afferenti all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento;

b) attribuire un punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non essenziali in relazione alle esigenze della stazione appaltante.

Sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto, ai sensi del comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a lavori, servizi e forniture da fornire nell'ambito dell'appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita.

La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto si tratta di un criterio intuitivo per i partecipanti alla procedura di aggiudicazione.

Sulla base delle indicazioni contenute nel codice, il valore 100 deve poter essere ripartito tra il punteggio assegnato alla componente economica (nella misura massima del 30%, secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10-bis) e il punteggio assegnato alla componente tecnica (inclusiva del punteggio per le varianti e del punteggio per i criteri premiali di cui al comma 13 che devono rappresentare una componente limitata del punteggio complessivo, in modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento).

In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale a dire inferiore alla misura massima consentita, del 30%) alla componente prezzo quando si ritiene opportuno valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi ritenuti difficilmente perseguibili dagli operatori economici; viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.

Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non più di 10 punti sul totale, considerato che tali elementi non riguardano tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. Tuttavia si può attribuire un punteggio maggiore in relazione alla specificità dei servizi come avviene per quelli relativi all'ingegneria e all'architettura in ordine ai quali è alta l'interrelazione tra la capacità dell'offerente e la qualità dell'offerta.

Si ricorda che, accanto a una concorrenza basata esclusivamente sulle caratteristiche qualitative dell'offerta ottenuta con il prezzo o costo fisso, le stazioni appaltanti possono imporre un livello minimo qualitativo, determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati criteri, fermo restando che lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato (art. 95, comma 8). È evidente che, qualora nessuna offerta soddisfi il livello qualitativo richiesto, la stazione appaltante può non aggiudicare la gara.

Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri può accadere che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; ciò rischia di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione, specie quando la valutazione è basata sul metodo aggregativo compensatore. La stazione appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla riparametrazione dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza. L'operazione di riparametrazione può avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi (laddove non siano previste modalità che consentono di attribuire alla migliore offerta il punteggio massimo) con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove siano previsti, in relazione ai singoli sub-criteri.

La stazione appaltante può procedere, altresì, a una seconda riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate. Anche in questo caso condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione è che la stessa sia prevista nel bando di gara e che siano chiaramente individuati gli elementi che concorrono a formare la componente tecnica e la componente economica.

In sostanza, da un punto di vista matematico, quando il coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un determinato criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si procede alla riparametrazione dividendo il coefficiente di ciascuna offerta per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso modo, è possibile procedere qualora si faccia riferimento al punteggio ottenuto anziché al coefficiente.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito delle relative riparametrazioni.

La riparametrazione risponde ad una scelta discrezionale della stazione appaltante che deve essere espressamente prevista nei documenti di gara ed è finalizzata a preservare l'equilibrio tra le diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte. Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei concorrenti.

IV. La valutazione degli elementi quantitativi.

Di regola l'offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti all'assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.

Nelle presenti linee guida vengono fornite considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei singoli coefficienti e all'aggregazione dei punteggi ottenuti rinviando per maggiori approfondimenti al quaderno pubblicato dall'Autorità nel dicembre 2011, denominato «Il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa».

Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il prezzo massimo che la stazione appaltante intende sostenere non sono ammesse offerte al rialzo (*cfr.* art. 59, comma 4, lettera *c*) del codice), e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all'offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo all'offerta che presenta lo sconto maggiore.

Di seguito si riportano modalità di calcolo dei punteggi economici che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello aggregativo compensatore. La scelta sull'utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 10/15 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa.

Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un'interpolazione lineare.

In simboli:

$$V_{ai} = \frac{R_a}{R_{max}}$$

dove:

V = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispett θ^i al requisito (i), variabile tra 0 e 1;

 R_a = valore (ribasso) offerto dal concorrente a; R_{max} = valore (ribasso) dell'offerta più conveniente.



Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto *R*a assume il valore 0, così come il coefficiente *V*ai; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto *V*ai assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

Tale metodo di calcolo presenta l'inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive.

In alternativa al metodo dell'interpolazione lineare, specie per l'elemento prezzo, si può utilizzare il metodo cosiddetto bilineare, secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo molto limitato. Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l'inconveniente, evidenziato per il metodo dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

$$C_i (per A_i :::; A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$

$$C_{i} (per A_{i} > A_{soglia}) = X + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 - X \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} A_{i} - A_{soglia} \\ A_{max} - A_{soglia} \end{pmatrix}$$

dove:

 C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

 A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;

 A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;

X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90;

 A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente.

È possibile utilizzare altresì formule non lineari quale:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{max}}\right)^{oc}$$

dove:

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente;

 $\alpha = \text{coefficiente} > 0$.

È essenziale la scelta del coefficiente α, in relazione all'obiettivo perseguito:

per valori di α compresi tra 0 e 1, la formula fornisce curve concave verso il basso, scoraggiando i ribassi più elevati;


per valori di $\alpha > 1$ curve concave verso l'alto (o convesse), premiando i ribassi più alti e creando maggiore concorrenza sul prezzo;

la medesima formula con $\alpha = 1$ restituisce i medesimi risultati di una formula lineare.

Nella scelta di quale formula utilizzare per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi «eccessivi». Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all'interpolazione lineare. Si tratta, in sostanza, della formula bilineare e delle formule non lineari con $\alpha < 1$.

Non rispondono al criterio di cui sopra le formule non lineari convesse, quali quelle con coefficiente $\alpha > 1$ e quella cosiddetta proporzionale inversa (che non rispetta neppure il principio di un punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio a base di gara), in quanto — a causa dell'andamento convesso — premiano in misura maggiore rispetto all'interpolazione lineare i ribassi elevati.

Sebbene sia la curva bilineare che quella quadratica attenuino i possibili rischi richiamati per il caso dell'interpolazione lineare, si deve evidenziare che la formula non lineare premia maggiormente piccoli scostamenti dei valori all'estremità della distribuzione, come dimostra il grafico seguente, nel quale si sono simulati gli effetti dei punteggi assegnati per una gara con uno sconto massimo del 20%, con una distribuzione uniforme degli sconti, valore del coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a $\frac{1}{2}$ per la formula non lineare (quadratica).



Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti, è possibile utilizzare anche formule indipendenti (per le quali il punteggio attribuito al concorrente non dipende dal punteggio attribuito agli altri concorrenti). Tali formule hanno il pregio di consentire al concorrente, *ex ante*, di calcolare il proprio punteggio e di valutare le proprie convenienze nella formulazione dell'offerta.

Come per il caso del prezzo fisso, l'adozione di formule indipendenti impone un'elevata conoscenza del mercato da parte della stazione appaltante soprattutto, quando si sceglie un criterio di aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene la scelta del punto di flesso sia sottratta al rischio di manipolazioni da parte del mercato, mediante la presentazione di offerte di comodo, non si possono escludere altri rischi di coordinamento tra i concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di gara, o tra la stazione appaltante e uno o più operatori, per la determinazione del punto di flesso ad un livello idoneo a favorire questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra, ribassi superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto limitati in termini di punteggio. Indipendentemente dai rischi corruttivi o collusivi, la conoscenza *ex-ante* del punto di flesso incentiva l'allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora la stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del punteggio indipendenti è necessaria un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni della scelta e ai criteri utilizzati per la definizione del prezzo a base di gara, della formula utilizzata e dell'eventuale punto di flesso.

Sotto un diverso profilo, considerato che le formule indipendenti, di regola, non attribuiscono un punteggio massimo alla migliore offerta, si pone il problema dell'eventuale riparametrazione anche dell'offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel caso di formule indipendenti non è possibile il ricorso alla riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il maggior ribasso) si trasformerebbe la formula indipendente in una interdipendente, in quanto si farebbe dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente dalla miglior offerta. Non attribuendo il punteggio massimo all'offerta economica viene meno, quindi, l'esigenza di riparametrazione dell'offerta tecnica, non ponendosi la necessità di ripristinare l'equilibrio tra le due componenti.

Per le forniture e per taluni servizi, ovvero quando non è necessario esprimere una valutazione di natura soggettiva, è possibile attribuire il punteggio anche sulla base tabellare o del punteggio assoluto. In questo caso, sarà la presenza o assenza di una data qualità e l'entità della presenza, che concorreranno a determinare il punteggio assegnato a ciascun concorrente per un determinato parametro. Anche in questo caso si attribuisce il punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto e un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presente il requisito richiesto con intensità maggiore. Ad esempio, se per il rating di legalità sono previsti fino a tre punti, è attribuito il punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi lo ha con una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l'offerta che non presenta sconti e punteggio massimo per l'offerta con lo sconto più elevato)

V. La valutazione degli elementi qualitativi: i criteri motivazionali.

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione).



sione di gara è di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) è assolutamente necessario che vengano indicati — già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento — i criteri motivazionali a cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.

Come indicato al comma 8 dell'art. 95 del codice, può essere opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare separatamente l'uno dall'altro, che lo stesso sia diviso in più sub criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio.

La stazione appaltante resta libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la condizione implicita che tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:

- a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara;
 - b) il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Sulla base del primo criterio, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nel bando.


In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.

Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell'esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.



25-A1201 nine dei confronti si attribuis Confett puntegga supella Repubblisch Tahbn discriminatorio, o Ver genarde che 120

la base di uno dei due criteri:

1) si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il «confronto a coppie», in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto;

2) si trasforma la somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie» in coefficienti variabili tra zero ed uno.

In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il «confronto a coppie», seguendo il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, modificando opportunamente la matrice sopra riportata, eventualmente utilizzando valori intermedi tra il punteggio 1 (parità) e il punteggio 2 (preferenza minima) della scala semantica, come suggerito da Saaty nell'utilizzo del metodo *Analytic Hierarchy Process* (AHP), per tener conto di offerte che differiscono poco dal punto di vista qualitativo. Tale metodo consente il calcolo di un indice di coerenza attraverso il quale valutare la qualità dei punteggi attribuiti a ciascun criterio e risulta perciò preferibile.

Il confronto a coppie per l'attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più punteggi discrezionali (e relative motivazionali), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce notevolmente all'aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o sottocriterio) il numero di confronti da effettuare è pari a n*(n-1)/2, dove n è il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno 4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero cresce a 10 il numero di confronti è pari a 45, se si arrivasse a 100 concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950.

VI. La formazione della graduatoria.

Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore.

L'art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta economicamente più vantaggiosa.

A questo fine occorre fare riferimento a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l'aggregativo compensatore, l'Electre, il metodo AHP, il Topsis. Nessun metodo è in assoluto il migliore.

La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:

- a) avere basi scientifiche;
- b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto;

un'offerta presenta valori migliori per ciascun coefficiente rispetto ad un'altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze;

d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

1. Il metodo aggregativo compensatore.

Il metodo aggregativo compensatore, semplice e intuitivo, è il più utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

dove:

 P_i = Punteggio dell'offerta i-esima;

n = numero totale dei requisiti;

 W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

 V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il metodo aggregativo compensatore presenta l'inconveniente di compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi e di colmare, nell'ambito del punteggio finale, eventuali profili carenti dell'offerta con quelli più completi. Tale metodo inoltre è particolarmente sensibile alle distorsioni descritte per i criteri economici, specie quando si utilizza l'interpolazione lineare. È evidente che questo problema viene meno quando si utilizza il criterio del prezzo o costo fisso, poiché non vi è più l'offerta economica da valutare.

2. Il metodo Electre.

Il metodo Electre (*Elimination and Choice Traslating Reality*) consente di superare gli inconvenienti sopra evidenziati, in quanto, a differenza del metodo aggregativo compensatore, non permette la compensazione delle risposte carenti per determinati criteri di valutazione. Il metodo Electre è un metodo di aiuto alle decisioni fondato sul principio del surclassamento. In termini operativi, il principio del surclassamento prevede che, date due alternative A e B, si può affermare che A surclassa B qualora:

- *a)* esiste una sufficiente maggioranza di criteri di valutazione rispetto ai quali si può asserire che l'alternativa A è preferibile o indifferente rispetto alla alternativa B;
- b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa maggioranza di criteri, l'alternativa B risulta ampiamente preferibile all'alternativa A.

Il primo passo consiste nell'individuare gli elementi di valutazione di ciascun offerente per ciascuna prestazione e calcolare gli scarti massimi per ciascuna di essa. Per queste finalità si utilizza la seguente notazione:

a è il valore della prestazione dell'offerta i per il criterio k;

 a_{kj} è il valore della prestazione dell'offerta j per il criterio k;

 s_{i} è il massimo scarto dell'intera gamma di valori per il criterio k;

 p_{k} è il peso attribuito al criterio k;

n il numero degli elementi da valutare k;

r è il numero delle offerte da valutare.

Il secondo passo consiste nel calcolo, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, degli scarti fra ognuno dei valori offerti rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule:

per nonché

per nonché

Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non esiste variabilità tra i diversi concorrenti. Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad ogni elemento di valutazione k, sulla base di tali scarti, gli indici di concordanza e di discordanza e attraverso le seguenti formule:

$$d_{ij} = L^n$$
 $k=1$

$${f'_{kij}}/{s}$$
 * p_k (indice di concordanza) con = j

 g_{kij}/s * p_k (indice di discordanza) con = j qualora $d_{ij}=0$ l'offerta i domina l'offerta j in ogni elemento di valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata con esclusione dell'offerta j.

Con il quarto passo si calcolano, sulla base degli indici di concordanza e di discordanza, gli indicatori unici di dominanza di ogni offerta rispetto a tutte le altre offerte con una delle due seguenti formule:

$$q_{ij} = \frac{c_{ij}}{d_{ij}}$$
 (indicatore unico di dominanza) con = j
 $q^* = 1 + \frac{q_{ij}}{q}$

*99 (indicatore unico di dominanza proiettatordi una gamma di valori da ij max

1 a 100) con = j

ij

Infine, con il quinto passo, si determina il punteggio di ogni offerta sulla base di una delle due seguenti formule:



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

$$i = q_{ij}$$
 $= q_{ij}^{j=1}$

j=1

A differenza del metodo aggregativo compensatore, il metodo Electre, limitatamente alle offerte relative a criteri

di valutazione di natura quantitativa o di natura qualitativa misurabili, può essere applicato anche senza procedere

preliminarmente alla trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero ed uno, in quanto è sufficiente

conoscere i valori assoluti delle offerte.

Si precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista dall'art. 97, comma 3, del codice non è in questo caso calcolabi-

le, dal momento che la graduatoria delle offerte non è costruita sulla somma dei punteggi, ma sulla somma degli indici

unici di dominanza; pertanto, ancorché non previsto nei documenti di gara, la stazione appaltante può eventualmente

applicare il comma 6 dell'art. 97 del codice.

3. Il metodo Topsis.

Il metodo parte dalla matrice delle prestazioni già vista nel metodo Electre.

Ogni elemento di detta matrice viene normalizzato nel seguente modo:

$$X_{ij} = \frac{a_{ij}}{\int_{t=1}^{m} a_{tj}^2}$$

Successivamente gli elementi di ogni colonna vengono moltiplicati per il peso assegnato all'elemento di valutazione:

$$v_{ik} = x_{ik} * p_k$$

Si ottiene pertanto una matrice pesata e normalizzata delle soluzioni.

Si individua poi la soluzione ideale scegliendo tra le diverse offerte i valori migliori degli elementi di valutazione; la soluzione non-ideale è invece quella con gli elementi peggiori. In altre parole la soluzione ideale è quella che si ottiene prendendo il valore più grande di ogni colonna della matrice vik mentre la soluzione non ideale è quella che si ottiene prendendo da ogni colonna di tale matrice il valore più piccolo.

Soluzione ideale:

$$v_k^{t} = \max v_{ik} \ k = 1,2,j$$

Soluzione non ideale:

$$v_{\bar{k}} = \min v_{ik}$$
 $k = 1,2,j$

La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione ideale è data dalla seguente formula:

$$d^{-} = \int_{i}^{j} (v_{ik} - v^{-})^{2}$$

$$k=1$$

La distanza euclidea di ogni alternativa rispetto alla soluzione non ideale è data dalla seguente formula:

$$d^+ = \int_{i}^{j} (v_{ik} - v^+)^2$$

$$k=1$$

La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa è data dalla seguente equazione:

$$v_i = \frac{d^{\bar{i}}}{d_i + d_i}$$

L'offerta migliore è quella con il valore più grande

Roma, 2 maggio 2018

Il Presidente: CANTONE

Linee guida approvate dal Consiglio nell'adunanza del 2 maggio 2018 con delibera n. 424

Depositata presso la segreteria del Consiglio in data 14 maggio 2018

Il Segretario: Esposito

18A03548

— 68 —

CONSIGLIO DI PRESIDENZA **DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA**

PROVVEDIMENTO 18 maggio 2018.

Differimento della data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 21 del decreto legislativo n. 545/92;

Visto il regolamento per lo svolgimento delle elezioni per l'elezione dei rappresentanti dei giudici tributari nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

Visto il provvedimento emesso dal Presidente della sezione seconda-bis del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, nel procedimento n. 5968 reg. ric. n. 2973/2018 reg. provv. cautelari, ad istanza di Fernando Antonio Cazzolla, con il quale è stato disposto l'inserimento del medesimo nell'elenco dei candidati per le elezioni indette per il 20 maggio 2018;

Visto che al provvedimento è stato dato adempimento immediato con nota 18 maggio 2018 del sottoscritto Presidente inoltrata a tutti i giudici tributari ed ai presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Atteso che con nota pervenuta in data 18 maggio 2018, prot. n. 9966, il medesimo ricorrente ha fatto presente che, stanti i termini brevissimi intercorrenti fra l'inserimento nell'elenco dei canditati e la data fissata per la consultazione elettorale, verrebbe a partecipare a quest'ultima, cui è stato ammesso, soltanto in data 17 maggio 2018 con effetti a partire dal 18 maggio 2018, in grado di alterata parità rispetto a tutti gli altri candidati;

Atteso che è stata già fissata in Camera di consiglio in data 19 giugno 2018 l'udienza per la discussione cautelare collegiale e che nel provvedimento cautelare monocratico reso ex art. 56 c.p.a. vi sono valutazioni che attengono non solo al periculum in mora ma anche al fumus boni iuris del ricorso medesimo: Rilevato che il richiesto differimento della consulta-

zione elettorale non appare comprimere o limitare i di-

ritti degli altri candidati, ai quali non è inibita la ulteriore continuazione della campagna elettorale, mentre effettivamente appare evidente, e non diversamente emendabile o ristorabile, la lamentata partecipazione del ricorrente Fernando Antonio Cazzolla soltanto alla fase finale della campagna elettorale e la sua stessa utile presentazione al corpo elettorale;

Ricorrendo ragioni di evidente rilevante opportunità, anche ad evitare ogni futuro contenzioso ed assicurare che il voto per tutti i candidati venga espresso nella pienezza informativa e partecipativa nonché, intendendo salvaguardare ed attuare il contenuto sostanziale del provvedimento giurisdizionale già emesso dal Tribunale amministrativo regionale Lazio, sopra richiamato, e dare al medesimo piena ed effettiva esecuzione, onde garantire il pieno rispetto di quanto il giudice deciderà nel prosieguo del giudizio;

Dispone

il differimento delle elezioni per la data del 24 giugno 2018, dalle ore 9,00 alle ore 21,00, con le medesime modalità già stabilite in precedenza.

Manda alla segreteria generale, ai presidenti delle commissioni regionali e provinciali, all'ufficio elettorale centrale e agli uffici elettorali regionali e provinciali per l'adempimento al presente decreto.

Roma, 18 maggio 2018

Il presidente: CAVALLARO

18A03680

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

— 69 –

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ecasolv».

Estratto determina AAM/PPA n. 394 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/621.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.R.L. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143, 00156 - Roma.

Medicinale: ECASOLV.

Confezione A.I.C. n. 024939148 - 10 fiale siringa 0,5 ml 12500 UI.

Alla società: Lanova Farmaceutici S.R.L. (codice fiscale 03778700710) con sede legale e domicilio fiscale in via Conca d'Oro, 212, 00141 - Roma.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03557

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurent».

Estratto determina AAM/PPA n. 393 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/354.

Cambio nome: N1B/2018/245.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pharmeg S.R.L. (codice fiscale 01572000766) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34, 85033 - Episcopia - Potenza.

Medicinale: FLURENT.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

041513019 - «0,25% collutorio» flacone da 160 ml;

041513021 - «0,25% spray per mucosa orale» flacone da 15 ml;

041513033 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie;

041513045 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie,

alla società: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano.


Con variazione della denominazione del medicinale in ASPI GOLA.

Stampati

Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al Foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.



Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03558

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoxar».

Estratto determina AAM/PPA n. 392 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/618.

Cambio nome: N1B/2018/411.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Proge Farm S.r.l. (codice fiscale 01419800030) con sede legale e domicilio fiscale in largo Donegani, 4/A - 28100 Novara (NO).

Medicinale MONOXAR.

Confezione A.I.C. n. 035881022 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone polvere + fiala solvente 3.5 ml

alla società: Pharmacare S.r.l. (codice fiscale 12363980157) con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera, 29 - 20149 Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in CEFTRIA-XONE PHARMACARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al ri-assunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03559

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldomet».

Estratto determina AAM/PPA n. 391 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2018/55.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Iroko Products Limited con sede legale e domicilio in One Silk Street - EC2Y 8HQ London (Gran Bretagna).

Medicinale ALDOMET.

Confezioni:

A.I.C. n. 019954015 - «500 mg compresse rivestite con film»

A.I.C. n. 019954039 - \ll 250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse,

alla società: H.A.C. Pharma con sede legale e domicilio fiscale in 8 Avenue De la Côte de Nacre - Pericentre IV, 14000 - Caen (Francia).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03560

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Otalgan».

Estratto determina AAM/PPA n. 390 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2635.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Vifor France con sede legale e domicilio in 100-101 Terrasse Boieldieu, Tour Franklin La Défense 8, 92042 - Paris La Defense Cedex (Francia).

Medicinale OTALGAN.

Confezione A.I.C. n. 004398018 - <1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 6g,

alla società: Swiss Pharma Gmbh con sede legale e domicilio in Rheinzaberner Strasse 8, DE-76761 - Rülzheim (Germania).

Proroga commercializzazione lotti con confezionamento non aggiornato

È autorizzata la proroga della commercializzazione per ulteriori tre mesi, con foglio illustrativo ed etichette non aggiornate, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della determinazione di cui al presente estratto, della seguente confezione e lotti:

medicinale: OTALGAN «1% + 5% gocce auricolari, soluzione» flacone da 6g;

confezione A.I.C. n. 004398018;

Lotti: 17K112 - 18A55.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03561







Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mucostar».

Estratto determina AAM/PPA n. 389 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2676.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farto S.r.l. - Farmaco Biochimico Toscano (codice fiscale 06569640482) con sede legale e domicilio fiscale in viale Alessandro Guidoni 97 - 50127 Firenze (FI).

Medicinale MUCOSTAR.

Confezione:

A.I.C. n. 024685012 - «50 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml; A.I.C. n. 024685036 - «1,5 g granulato per sospensione orale» 20 bustine.

alla società: Aesculapius Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale 00826170334) con sede legale e domicilio fiscale in via Cefalonia, 70 - 25124 Brescia (BS).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03562

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Innoflu».

Estratto determina AAM/PPA n. 388 del 23 aprile 2018

Codice pratica: C1B/2017/2915.

N. procedura: IT/H/525/01/1B/02/G.
Codice pratica: VC2/2017/717.

N. procedura: IT/H/525/01/II/04/G.

Descrizione del medicinale, attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni.

È autorizzata, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale INNOFLU, nella forma farmaceutica/dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezione «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock - A.I.C. n. 045390059 (base 10) 1C967C (base 32);

confezione «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago con sistema luer lock - A.I.C. n. 045390061 (BASE 10) 1C967F (base 32);

principio attivo: Vaccino influenzale inattivato, antigene di superficie, adiuvato con MF59C.1.

Titolare A.I.C.: Seqirus S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Siena (SI), via Fiorentina 1 - c.a.p. 53100 - codice fiscale 01391810528.

Sono, altresì, autorizzate le seguenti variazioni, relativamente al medicinale «Innoflu», nelle confezioni contraddistinte dai n. di A.I.C.: 045390010, 045390022, 045390034, 045390046, 045390059 e 045390061:

Variazione di Tipo lB: B.II.b.2.a - B.I.a.I.f trasferimento nel sito alternativo Seqirus Vaccines Ltd, Liverpool del test di rilascio delle «*Large Particles*» e del test di stabilità del prodotto finito «Innoflu» e del bulk dell'adiuvante MF59C.1;

Variazione Tipo IB: B.II.d.2 – Eliminazione del test rapido di sterilità (RST) come test alternativo al rilascio sul final Bulk e sul prodotto finito «Innoflu».

Lo stampato allegato alla presente determinazione, di cui al presente estratto, è modificato nei paragrafi 6.6 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo con le variazioni di cui sopra.

Variazione tipo II. B.I.a.2.c - Aggiunta dell'idrocortisone al virus durante la fase di inoculo nel processo di produzione del ceppo B dell'influenza utilizzato per la formulazione del Bulk monovalente filtrato-sterile:

Variazione tipo II B.I.a.2.c - Aggiunta di uno step opzionale di ultracentrifugazione per la bassa concentrazione del ceppo monovalente prodotto a Liverpool;

Variazione di tipo 1B: B.I.a.2.a - Gradiente Brix - Modifiche minori al processo di raccolta zonale per i ceppi monovalenti di «Innoflu».

Lo stampato allegato alla presente determinazione, di cui al presente estratto, è modificato nei paragrafi 2 e 4.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo con le variazioni di cui sopra.

È autorizzata, altresì, la modifica della descrizione delle seguenti confezioni già autorizzate:

A.I.C. n. 045390010:

da «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago;

a «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 045390022:

da «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da $0.5\,$ ml senza ago;

a «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa in vetro da $0.5~\mathrm{ml}$ senza ago;

A.I.C. n. 045390034:

da «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

a «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 045390046:

da «soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago;

a «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe in vetro da 0,5 ml senza ago.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni, A.I.C. n. 045390059 e 045390061, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione, A.I.C. n. 045390059, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Per la confezione, A.I.C. n. 045390061, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.





Stampati

- 1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.
- 2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione, di cui al presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 4, comma 1, della presente determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03563

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax».

Estratto determina AAM/PPA n. 387 del 23 aprile 2018

Codice pratica: C1A/2017/3419.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CASEN-LAX anche nella forma farmaceutica/dosaggio e confezione di seguito indicata:

confezione «10 g polvere per soluzione orale» 60 bustine in PET/AL/PE - A.I.C. n. 042583118 (base 10) 18MK2G (base 32).

Principio attivo Macrogol.

Titolare A.I.C.: Casen Recordati SL, con sede legale e domicilio fiscale in Utebo - Saragozza, Autovia De Logrono, KM. 13,3, cap 50180, Spagna (ES)

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR: medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua

estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03564

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Faralzin».

Estratto determina AAM/PPA n. 386 del 23 aprile 2018

Trasferimento di titolarità: MC1/2018/10.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società NTC S.r.l., con sede legale in via Luigi Razza, 3, 20124 Milano, con codice fiscale 03503980967

Medicinale: FARALZIN.

Confezione A.I.C. n. 038422010 - «10 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Alla società: Farma Group S.r.l., con sede legale in via Strampelli, 18, 63074 San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno (AP), con codice fiscale 02063950444

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03565

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Montelukast Ranbaxy», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 440/2018 del 7 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Montelukast Ranbaxy» (040631).

Confezioni:

A.I.C. n. 040631018 «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040631020 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040631032 «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040631044 $^{\circ}$ 10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 040631057 «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

 $A.I.C.\ n.\ 040631069\ {<}10\ mg$ compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PA/AL/PVC/AL.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Filippo Meda, 3 - 20121 Milano - Italia - Codice fiscale/partita iva 04974910962.



Procedura decentrata

Codice procedura Europea UK/H/2863/001/R/001.

Codice pratica FVRMC/2016/21.

Con scadenza il 20 dicembre 2016 è rinnovata con validità illimitata, con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03566

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Decelex», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 439/2018 del 7 maggio 2018

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DECELEX (040454)

Confezioni:

A.I.C. n. 040454011 «10 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml $\,$

Titolare A.I.C.: L. Molteni & C. dei F. Ili Alitti Società di Esercizio S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 67, Fraz. Granatieri, 50018 Scandicci (FI), Italia - Codice Fiscale/partita IVA 01286700487

Procedura decentrata

Codice procedura Europea DE/H/2866/001/R/001

Codice pratica FVRMC/2016/84

É rinnovata con un periodo di validità di cinque anni a decorrere dal 19/06/2016, a condizione che alla data di entrata in vigore della presente determinazione i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione mentre per il foglio illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare

dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. n. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03567

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lincophar 400 mg/ml», soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Decreto n. 55 del 24 aprile 2018

Procedura decentrata n. ES/V/0243/001/DC.

Medicinale veterinario LINCOPHAR 400 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per polli.

Titolare A.I.C.: la società Ecuphar Veterinaria S.L.U., Avenida Rio de Janeiro, 60-66, planta 13 - 08016 Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Eurovet Animal Health B.V., Handelsweg, 25 - 5531 AE Bladel (Paesi Bassi).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in polietilene ad alta densità da 11 - A.I.C. n. 104923014; tanica in polietilene ad alta densità da 51 - A.I.C. n. 104923026.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: lincomicina (sotto forma di cloridrato monoidrato) $400~\mathrm{mg};$

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (da carne).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e metafilassi dell'enterite necrotica causata dal *Clostridium perfringens* sensibile alla lincomicina. Prima di utilizzare il prodotto occorre stabilire la presenza della malattia nel gruppo.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni; dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi; dopo ricostituzione conformemente alle istruzioni: ventiquattro

ore.

Tempi di attesa:

polli (da carne): carne e visceri: cinque giorni.

Uso non autorizzato in galline ovaiole in ovodeposizione che producono uova per consumo umano.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A03580







Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Pulmodox 5% Premix».

Estratto provvedimento n. 300 del 23 aprile 2018

Medicinale veterinario: PULMODOX 5% PREMIX.

Confezioni: tutte - A.I.C. n. 103117.

Titolare A.I.C.: Virbac, 1ère avenue - 2065 m - L.I.D., 06516 Carros (France).

Oggetto del provvedimento:

 $numero\ procedura\ europea:\ FR/V/0117/001/IB/004/G.$

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

estensione della durata di conservazione del prodotto medicinale in oggetto, confezionato per la vendita, a due anni;

modifica delle condizioni di stoccaggio del prodotto medicinale in: «Non conservare a temperatura superiore ai 30°C »;

modifica della specifica relativa al profilo di impurezze del prodotto finito come segue:

4-epidoxycycline $\leq 2.0\%$;

any other individual impurity $\leq 1.0\%$;

total impurities $\leq 5.0\%$;

modifica delle condizioni cromatografiche delle metodiche utilizzate per quantificare il principio attivo e il profilo di impurezze nel prodotto finito;

soppressione della specifica al rilascio «Wholemeal wheat», relativa al prodotto finito;

aggiornamento della procedura di prova utilizzata per la conta microbiologica sia al rilascio che alla *shelf-life* del prodotto finito, per conformarsi alla monografia 5.1.4 (ed. corrente) di farmacopea europea.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti corrispondenti dell'RCP, dell'etichettatura e del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03581

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rolpon Dog Shampoo».

Estratto provvedimento n. 310 del 24 aprile 2018

Medicinale veterinario: ROLPON DOG SHAMPOO.

Confezioni:

flacone 250 ml - A.I.C. n. 103636015;

tanica da 1 10 - A.I.C. n. 103636027.

Titolare A.I.C.: Cofarm S.r.l., via G. Leopardi n. 14 - 18038 San Remo (IM).

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo IA, A.5.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: viene modificato l'indirizzo del fabbricante Cicieffe responsabile del rilascio lotti, il nuovo indirizzo è il seguente:

Cicieffe (S.r.l.), via Guglielmo Marconi n. 13 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG).

Per effetto della suddetta variazione, le informazioni al punto 15 dell'etichetta/foglietto illustrativo debbono essere modificate.

I lotti già prodotti della confezione possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03582

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Feligen CRP», vaccino per la prevenzione della Panleucopenia felina, della Rinotracheite infettiva, e delle infezioni da Calicivirus, nel gatto.

Estratto provvedimento n. 302 del 23 aprile 2018

Medicinale veterinario ad azione immunologica: FELIGEN CRP vaccino per la prevenzione della Panleucopenia felina, della Rinotracheite infettiva, e delle infezioni da Calicivirus, nel gatto.

Confezioni: Tutte.

A.I.C. n. 101838.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. - 1ère Avenue - 2065m - Lid - 06516 Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: procedura europea n. DE/V/natWS/ II/2017/118.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicati in oggetto, la seguente modifica:

Modifica della sezione «Reazioni avverse» dell'RCP e del foglietto illustrativo.

Per effetto della suddetta variazione si modifica il punto 4.6 dell'RCP e il foglietto illustrativo come di seguito indicato:

RPC

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Alcuni disturbi digestivi post-vaccinali transitori sono stati molto comunemente osservati negli studi di sicurezza. Nei giorni successivi alla vaccinazione, un lieve edema transitorio, che scompare spontaneamente entro 2 giorni, è stato comunemente osservato negli studi di sicurezza. Alcuni segni post-vaccinali transitori e auto-risolventi come lieve ipertermia e letargia sono stati comunemente osservati negli studi di sicurezza. In casi molto rari, reazioni di ipersensibilità (ad es. emesi, diarrea, dispnea, edema allergico) sono state riportate come segnalazioni spontanee. In caso di una reazione allergica o anafilattica, deve essere somministrato un trattamento sintomatico appropriato.

Come riportato in letteratura, dopo l'uso di qualsiasi vaccino contenente un componente di calicivirus felino, la reazione «sindrome da zoppia febbrile» può verificarsi molto raramente nei gattini.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse);


comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati); non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati); molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Foglietto illustrativo

Reazioni avverse

Alcuni disturbi digestivi post-vaccinali transitori sono stati molto comunemente osservati negli studi di sicurezza. Nei giorni successivi alla vaccinazione, un lieve edema transitorio, che scompare spontaneamente entro 2 giorni, è stato comunemente osservato negli studi di sicurezza. Alcuni segni post-vaccinali transitori e auto-risolventi come lieve ipertermia e letargia sono stati comunemente osservati negli studi di sicurezza. In casi molto rari, reazioni di ipersensibilità (ad es. emesi, diarrea, dispnea, edema allergico) sono state riportate come segnalazioni spontanee. In caso di una reazione allergica o anafilattica, deve essere somministrato un trattamento sintomatico appropriato.







Come riportato in letteratura, dopo l'uso di qualsiasi vaccino contenente un componente di calicivirus felino, la reazione «sindrome da zoppia febbrile» può verificarsi molto raramente nei gattini.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

 $\mbox{molto comuni (più di 1 su 10 animali trattati manifesta reazioni avverse);}$

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati); non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali trattati);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali trattati); molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo o si ritiene che il medicinale non abbia funzionato, si prega di informarne il medico veterinario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A03583

Leonardo Circelli, redattore

25-5-2018

Delia Chiara, vice redattore

(WI-GU-2018-GU1-120) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 75 -

Painto de la constitución de la



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	, ,			
T: A	Abbananta si fanciasi della paria ganarala inglusi tutti i gumlamanti ardinari.	CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale - semestrale	€	438,00 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale - semestrale	€	819,00 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€ 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

 (di cui spese di spedizione € 129,11)*
 - annuale
 € 302,47

 (di cui spese di spedizione € 74,42)*
 - semestrale
 € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* (di cui spese di spedizione € 20,95)* - annuale € 86,72 - semestrale € 55,46

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

^{*} tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



45-410100180525

€ 1,00

